

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTA** la legge 15/04/2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale” e il supplemento ordinario n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023” (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021 Parte I);
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che ha modificato la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 23 (Disposizioni transitorie e finali) che dispone “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017....[omissis]... 2. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente.”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l'art. 1 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”;
- VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTA** la legge regionale 08.04.2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l'adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013, nonché per l'adozione dei provvedimenti di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall'art. 25 co. 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la

costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 e in ultimo dal decreto assessoriale n. 19 /GAB del 29/01/2021;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell’amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l’A.R.P.A. Sicilia ai fini dell’espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/Gab/A.R.T.A. del 18/08/2020 di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTO** il D.R.S. n. 97 del 04.02.2003 del Dirigente del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale di questo Assessorato con cui è stato rilasciato, ai sensi del D.P.R. 12/04/1996, il giudizio di compatibilità ambientale per l’”Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non sito in Cda Fargione nell’agglomerato ASI del Comune di Modica” – Ditta ECO.DEP. di Morando G&C. s.n.c.;
- VISTO** il parere di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/04/1996 e nulla-osta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 per il progetto di “Ampliamento dell’impianto di stoccaggio rifiuti sito in Cda Fargione nell’agglomerato ASI del Comune di Modica”– Ditta ECO.DEP. di Morando G&C. s.n.c. reso con nota prot. n. 48562 del 26.07.2008 del Servizio 2/VAS-VIA.;
- VISTO** il D.D.G. n. 333 del 23/06/2010 con cui il Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e nulla-osta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 per il progetto di “Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non” nell’agglomerato ASI del Comune di Modica” – Ditta ECO.DEP. di Morando G&C. s.n.c.;
- VISTA** la nota prot. 2177 del 31/07/2015 (prot. ARTA n. 36433 del 03/08/2015), della società ECODEP S.r.l. (nel seguito “proponente”), (P.IVA n. 00896820883) recante istanza di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), comprensiva della V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii coordinata con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per il

progetto di “Realizzazione/Gestione impianto IPPC "Piattaforma per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi" sito nell'agglomerato industriale ex ASI di Modica-Pozzallo, territorio comunale di Modica (RG), Foglio mappale N. 169, Particelle N.1694, 1698,1700,1703, 1696, 1705, 694, 1695, 1701, 1702, 2221, 2223, 2225, 2227” (nel seguito “progetto”), quest’ultimo costituito dai seguenti elaborati:

- Studio Impatto Ambientale (SIA)
- Autorizzazione Integrata Ambientale - SCHEDE A+H – ECODEP S.r.l. - Rev.1 - Lug 2015
- Schede E-F (Emissioni)
- BAT applicabili alle attività IPPC che saranno svolte nel sito della ECODEP
- Corografia CTR-SIC_2°
- Corografia CTR-SIC_2ABis
- Stralcio PRG_2B
- Corografia Zona ASI_2C
- Planimetria Atmosfera_3A
- Planimetria Rete Idrica_3B
- Planimetria Rumore_3C
- Schema processo semplificato depuratore_3D
- Rapporto di analisi dell’impatto acustico ambientale dell’impatto acustico ambientale previsionale (DPCM 1.3.1991 – L. n. 447/95)
- Planimetria rifiuti

PRESO ATTO che l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per le installazioni che svolgono attività ricomprese al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è, ai sensi del comma 5-ter della L.R. n.9/2010 come modificata dalla L.R. n. 9/2013, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;

PRESO ATTO altresì che il D. Lgs. 104/2017 ha abrogato l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevedeva che “autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di VIA”;

VISTA la nota prot. n. 3210/2015 del 21/10/2015 (prot. ARTA n. 49394 del 27/10/2015), con cui il proponente ha trasmesso la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ex art. 91 comma 3 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del 29/10/2015 (prot. ARTA n. 50213 del 02/11/2015), con cui il proponente ha trasmesso l’avviso al pubblico sul quotidiano “La Sicilia” del 29/10/2015 ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 (previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

PRESO ATTO che a seguito della citata pubblicazione dell’avviso al pubblico e della documentazione afferente al procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTA la pec del 12/05/2016 (prot. ARTA n. 31812 del 13/05/2016) con la quale il proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa, in riscontro alla richiesta del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti prot. n 52932 del 13/04/2016 (prot. ARTA n. 24430 del 14/04/2016)

- Allegato 2B: Stralcio PRG;
- Allegato 2C: Corografia zona ASI;
- Allegato 3A: Planimetria atmosfera;
- Allegato 3B: Planimetria rete idrica;
- Allegato 5: Planimetria rifiuti;
- Allegato 10: Atto di compravendita Feb. 2000
- Allegato 11: Atto di compravendita Lug 2003;
- Allegato 12: Integrazione oneri AIA e VIA
- Allegato 13: Certificato destinazione urbanistica
- Allegato 14: Studio geologico e geotecnico;
- Allegato 15: Riscontro a nota 15932

VISTA la nota prot. n. 3643/2016 del 05/07/2016 (prot. A.R.T.A. n. 47152 del 08/07/2016) con cui il

proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa e ha richiesto la convocazione di una conferenza di servizi:

- Planimetria catastale dell'impianto;
- Relazione esplicativa sulle particelle catastali;
- Computo metrico estimativo degli interventi da realizzare.

VISTI i verbali delle conferenze di servizi del 29/09/2016 e del 19/12/2018, convocate dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la nota prot. n. 5318/2018 del 22/11/2018 (prot. D.R.A. n. 71478 del 22/11/2018) con cui il proponente, a seguito della convocazione della conferenza di servizi del 1/12/2018, ha trasmesso, la seguente documentazione integrativa:

- Relazione Tecnica AIA rev 2;
- Appendice Tabelle CER Rev. 1
- Allegato 1B Piano di monitoraggio e controllo rev.2
- Allegato 3A Planimetria emissioni in atmosfera rev. 1
- Allegato 3 B: Planimetria rete idrica Rev. 1
- Allegato 3 D: Schema processo semplificato depuratore rev. 1
- Allegato 5: Planimetria rifiuti rev. 1
- Allegato X1: Relazione soluzioni tecniche autorizzate GIP Catania
- Allegato X2: Planimetria generale delle coperture
- Allegato X4: Scheda tecnica Ganna Scout Geiger
- Allegato X5: Scheda tecnica cassone a tenuta stagna
- Allegato X6: Scheda tecnica cassone con copertura

VISTA la nota della Soprintendenza dei Beni Culturali di Ragusa prot. n. 163 del 24/01/2019, in riscontro alla trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 19/12/2018, nella quale viene rappresentato quanto segue: (...) che fin quando la ditta Ecodep non avrà ottemperato alla rimessione in pristino ed *alla trasmissione della documentazione sopradescritta (...) voler produrre planimetria stato di fatto con con ottici ed ampia documentazione fotografica illustrativa dei lavori di rimessione in pristino e dei lavori atti a soddisfare le condizioni dettate dal N.O. in sanatoria 2700/2017 rilasciato dalla Scrivente per opere abusivamente realizzate e dichiarazione della ditta che ha già proceduto alla demolizione e al rispetto di tutte le condizioni che non sono evincibili dal progetto trasmesso ...)* non sarà possibile esprimere alcun parere di competenza, ne tantomeno, partecipare a CdS. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 37/85 il Comune di Vittoria, dovrà certificare l'avvenuta ottemperanza a quanto sopra.

VISTA la nota prot n. 5779/18 del 18/12/2018, della ditta ECODEP, di riscontro alla nota della Soprintendenza dei beni culturali di Ragusa, nella quale premette e rappresenta che: (...) darà corso ai lavori di cui al richiamato parere di compatibilità paesaggistica *all'esito della compiuta elaborazione del piano di rimozione e smaltimento per la tettoia oggetto di demolizione e del progetto di adeguamento per le restanti tettoie.*

VISTA la nota prot. DRA n. 14944 del 06/03/2019 con cui il Servizio 1 VIA/VAS trasmette alla C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionali l'istanza della Ditta ECODEP;

VISTA la nota prot. (prot. DRA n. 54574 del 02/08/2019), con la quale il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti sospende il procedimento di A.I.A, in attesa della definizione della procedura di VIA;

VISTO il parere favorevole della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa reso, ai sensi dell'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004, con nota prot. ARTA n. 20228 del 06.04.2021;

VISTO il parere favorevole del Servizio 3 - Aree Naturali Protette del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Ente Gestore del sito Natura 2000 SIC ITA080007 e denominato "Spiaggia Maganuco", reso, ai sensi del D.A. 30/03/2007 con nota prot. n. 29353 del 10/05/2021;

ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 133/2021 del 18/05/2021 della C.T.S., trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 32559 del 19/05/2021, recante l'esito positivo con condizioni della V.I.A. e della V.INC.A. effettuate sul progetto;

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il pagamento delle spettanze ai professionisti che hanno redatto gli elaborati progettuali, redatte ai sensi dell'art. 36 comma 2 della l.r. n. 1/2019 e trasmesse dal proponente con nota prot. n. 434 del 08/01/2021 (prot. D.R.A. n. 35522 del 31/05/2021);

RITENUTO per quanto sopra di poter concludere il procedimento, relativamente alla V.I.A. e alla V.INCA., con l'adozione di un provvedimento positivo con condizioni;

FATTI SALVI vincoli e obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (previgente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 104/2017),. e nulla osta ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il progetto di **“Realizzazione/Gestione impianto IPPC "Piattaforma per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi" sito nell'agglomerato industriale ex ASI di Modica-Pozzallo, territorio comunale di Modica (RG), Foglio mappale N. 169, Particelle N.1694, 1698,1700,1703, 1696, 1705, 694, 1695, 1701, 1702, 2221, 2223, 2225, 2227”**, proponente ECODEP S.r.l. (P.IVA n. 00896820883) con sede legale nel Comune di Modica – viale dello Sviluppo 11 – Zona Industriale ASI, a condizione che quest'ultimo ottemperi alle seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale n.1	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il Proponente prima dell'inizio dei lavori dovrà acquisire ogni altra autorizzazione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in progetto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.2	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo
Oggetto della prescrizione	Il Proponente in sede di progettazione esecutiva per la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà produrre quanto previsto dal D.P.R. 120/2017. Le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito delle attività di realizzazione dell'impianto, dovranno essere sottoposte alla caratterizzazione ambientale al fine di accertare che abbiano i requisiti per la loro esclusione dal campo della parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come previsto dal D.P.R. 120/2017. I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere e di esercizio dell'impianto, così come le terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito, dovranno essere conferiti prioritariamente ad impianti di recupero, nel rispetto dei criteri di priorità di gestione dei rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; dovranno altresì essere indicati i siti di recupero / smaltimento autorizzati;
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.3	
Macrofase	Ante operam

Condizione Ambientale n.3	
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Altri aspetti
Oggetto della prescrizione	Il Proponente in sede di progettazione esecutiva, dato che l'area di progetto ricade all'interno di un sito di attenzione PAI, come previsto dalle norme di attuazione tecniche, dovrà produrre uno studio idraulico relativo alla potenziale pericolosità idraulica rappresentata dal PAI al fine di individuare le opportune misure di mitigazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.4	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Altri aspetti
Oggetto della prescrizione	Il Proponente, in sede di progettazione esecutiva, dovrà produrre uno studio specifico della cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali e che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli elementi in esso implicati.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.5	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazione
Oggetto della prescrizione	Il Proponente, in sede di progettazione esecutiva, dovrà fornire opportuna documentazione fotografica relativa alla barriera arborea esistente. In caso di fallanze dovrà essere presentato un programma di sostituzione con vegetazione arborea dello stesso tipo e altresì definire un piano di manutenzione, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni, con frequenza annuale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.6	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà fornire le fonti di approvvigionamento del rifiuto in ingresso, o se siano già stipulati contratti preliminari in tal senso, che giustifichino l'aumento della capacità impiantistica richiesta
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.7	
Macrofase	Ante Operam - Corso d'Opera - Post Operam

Condizione Ambientale n.7	
Fase	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio;
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia, considerate le valutazioni e condizioni del presente parere, il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), ante operam e post operam per le seguenti componenti ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aria: componente odorigena, aerosol, polveri; - acqua; - rumore; - suolo e sottosuolo. <p>Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA Sicilia, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il monitoraggio dovrà essere previsto almeno per cinque anni dopo la messa in esercizio dell'impianto. Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da ARPA Sicilia.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio;
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.8	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Altri aspetti
Oggetto della prescrizione	<p>Il Proponente, in sede di progettazione esecutiva, dovrà redigere il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti" di cui all'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132.</p> <p>Il Proponente dovrà dare evidenza di aver trasmesso il Piano d'emergenza interno al Prefetto; così che il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, possa predisporre il Piano di emergenza esterna all'impianto.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Prefettura di Ragusa

Condizione Ambientale n.9	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Altri aspetti
Oggetto della prescrizione	<p>Il Proponente in sede di progettazione esecutiva, dovrà redigere il "Piano di gestione operativa", secondo le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019;</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.10	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti Progettuali

Condizione Ambientale n.10	
Oggetto della prescrizione	In sede di progettazione esecutiva dovranno essere definite in maniera univoca le composizioni, in termini di codici EER, delle diverse miscele di rifiuti, sia liquide che solide, che il Proponente intende produrre per le attività D9/D8 e D13, dalla lista dei codici EER dovranno essere esclusi i rifiuti contenenti ammoniaca, come i percolati di discarica EER 190702* e EER 190703.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	DRAR

Condizione Ambientale n.11	
Macrofase	Ante operam – Corso d’Opera – Post Operam
Fase	Prima dell’inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio;
Ambito di applicazione	Rete Natura 2000
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà attenersi alle prescrizioni, del parere del Servizio 3 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Ente Gestore del sito Natura 2000 SIC ITA080007 “Spiaggia Maganuco”.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Servizio 3 Assessorato Territorio e Ambiente
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.12	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Fauna/Paesaggio
Oggetto della prescrizione	Il progetto esecutivo dovrà prevedere tutti gli accorgimenti per evitare l’incremento dell’inquinamento luminoso, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell’impianto. In particolare, il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato con elementi rivolti verso il basso e a luce fredda.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 133/2021 del 18/05/2021 della C.T.S. citato in premessa, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui all’art. 1.

Articolo 3

Ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (previgente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 104/2017), il presente provvedimento ha un’efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato il procedimento di V.I.A. e di V.INC.A. deve essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte di questo Assessorato.

Articolo 4

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato, pertanto il proponente è onerato, prima dell’inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del

progetto;

Articolo 5

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti proposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività e all'Arpa, giusto protocollo d'intesa n. 195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera., in conformità alla disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. L'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio è onerata a trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti interessati.

Articolo 6

Eventuali modifiche o estensioni del progetto dovranno essere trasmesse a questo Assessorato prima della loro realizzazione al fine di valutare se le stesse siano conformi agli eventuali limiti stabiliti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, e di conseguenza se debbano essere sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste dalla medesima parte seconda.

Articolo 7

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello oggetto del presente provvedimento, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

Articolo 9

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **258**), ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 11/06/2021

L'Assessore

On.le Avv. Salvatore Cordaro

(firmato)



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: “Realizzazione/Gestione impianto IPPC "Piattaforma per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi" sito nell'agglomerato industriale ex ASI di Modica-Pozzallo, territorio comunale di Modica (RG), Foglio mappale N. 169, Particelle N.1694, 1698,1700,1703, 1696, 1705, 694, 1695, 1701, 1702, 2221, 2223, 2225, 2227”.

Codice Procedura: 258

Sigla Progetto: “RG006 RIF21”

Proponente: “Ecodep srl”

Procedimento: Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) integrata con Valutazione di Incidenza (VI) e coordinata con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 23 e art. 10 del D. Lgs. 152/2006 e del Titolo III Bis, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Modifica dell’impianto ECODEP srl

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 133 / 2021 del 18.05.2021

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e s.m.i;

VISTO il DPR 13/06/2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la nota prot. ARTA n. 36433 del 03/08/2015, con la quale il Proponente ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) integrata con Valutazione di Incidenza (VINCA) e coordinata con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 23 e art. 10 del D. Lgs. 152/2006 e del Titolo III Bis, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Modifica dell'impianto ECODEP srl.

VISTA la nota prot. ARTA n. 50213 del 02/11/2015, con la quale il Proponente ha proceduto con l'avviso pubblico del progetto.

VISTA la nota prot. ARTA n. 65363 del 06/10/2016, con la quale viene trasmesso il verbale della CdS del 29.09.2016.

VISTA la nota prot. ARTA n. 1279 del 09/01/2019, con la quale viene trasmesso il verbale della CdS del 19.12.2018.

VISTA la nota prot. ARTA n. 14944 del 06/03/2019 con cui il Servizio 1 VIA/VAS trasmette alla C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionali l'istanza della Ditta ECODEP Srl e ribadito che ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana.

VISTA la nota prot. ARTA n. 54574 del 02/08/2019, con la quale il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti sospende il procedimento di A.I.A., in attesa della definizione della procedura di VIA.

VISTA la nota di assegnazione al gruppo istruttore del 14/04/2020.

VISTO il D.D.G. del 29.07.2010, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR) ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., autorizza l'installazione di un impianto di trattamento di



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, all'interno dell'insediamento produttivo già autorizzato con l'Ordinanza n. 896 del 08.08.2003, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n.1121 del 22.12.2006 intestata alla ditta ECO.DEP di Morando G & C snc, con sede legale nel comune di Vittoria (RG) in via G. Menotti Serrati n.18 ed impianto sito in zona ASI-Contrada Fargione, nel territorio del comune di Modica (RG), per le operazioni di smaltimento D8 e D9 e di recupero R7 degli allegati "B" e "C" alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 19.12.2018 dal quale si rileva in particolare quanto segue: *prende la parola il presidente della conferenza, che preliminarmente verifica che tutte le P.E.C. di convocazione della CdS sono state inviate regolarmente e alle ore 11,00 apre i lavori della Conferenza e dà lettura delle seguenti note/pareri:*

- *nota acquisita prot. n. 52838 del 12/12/2018 dell'IRSAP - Ufficio Periferico di Ragusa, in cui viene comunicato che ai fini dell'avvio dell'endoprocedimento è necessario acquisire la documentazione riportata nella suddetta nota;*
- *nota prot. n. 10174 del 26/11/2018 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, nella quale si specifica che la documentazione prodotta, priva di elaborati tecnici in ordine agli aspetti di prevenzione incendi di competenza dell'ufficio, non consente di esprimere la "Valutazione del progetto" previsto dall'art. 3 del DPR 151/2011 per le attività soggette a controlli di Prevenzione incendi individuate nell'allegato I al citato DPR;*
- *nota prot. n.3869 del 19/12/2018 della S.R.R. Ragusa, con la quale, per quanto di competenza, la Società esprime parere favorevole al progetto, ritenendo che la presenza dell'impianto della Ditta Ecodep s.r.l. possa agevolare il corretto smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti nell'ambito territoriale di pertinenza della SRR;*
- *la ditta Ecodep consegna agli atti della CdS la nota dell'ASP Ragusa prot. n. 3086/18 S.Pre.S.A.L. con la quale si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto di che trattasi.*
- *l'ARPA Sicilia ritiene preliminarmente opportuno procedere ad un sopralluogo all'impianto prima del rilascio de proprio parere di competenza; sopralluogo che si conviene possa indicarsi al 16/01/2019 salvo imprevisti. Si conviene altresì che al predetto sopralluogo parteciperanno, oltre ad ARPA Sicilia, anche Libero Consorzio Comunale di Ragusa e IRSAP. Dopo un confronto sui temi relativi agli aspetti gestionali alP.M.C., l' ARPA invierà, poco prima del sopralluogo, apposito documento contenente gli aspetti oggetto di approfondimento al momento del sopralluogo;*
- *il libero Consorzio Comunale di Ragusa, premettendo che l'entità della documentazione trasmessa non ha consentito un esame completo della stessa, fa presente che procederà all'emissione del parere di competenza dopo l'effettuazione del predetto sopralluogo;*
- *riguardo alla richiesta di integrazioni dell'IRSAP, la Ditta dichiara che trasmetterà le stesse nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla data odierna;*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *la ditta dichiara di fornire riscontro alla superiore nota dei VV.ff. prot. n. 10174 del 26/11/2018;*
- *relativamente alla miscelazione dei rifiuti, ARPA Sicilia sottopone all'autorità competente la necessità di valutare i criteri di autorizzazione sia per la miscelazione in deroga che non in deroga;*

VISTA la nota della **Soprintendenza dei Beni Culturali di Ragusa** prot. n. 163 del 24/01/2019, in riscontro alla trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 19/12/2018, nella quale viene rappresentato quanto segue: (...) *che fin quando la ditta Ecodep non avrà ottemperato alla rimessione in pristino ed alla trasmissione della documentazione sopradescritta (...) voler produrre planimetria stato di fatto con coni ottici ed ampia documentazione fotografica illustrativa dei lavori di rimessione in pristino e dei lavori atti a soddisfare le condizioni dettate dal N.O. in sanatoria 2700/2017 rilasciato dalla Scrivente per opere abusivamente realizzate e dichiarazione della ditta che ha già proceduto alla demolizione e al rispetto di tutte le condizioni che non sono evincibili dal progetto trasmesso ...)* non sarà possibile esprimere alcun parere di competenza, ne tantomeno, partecipare a CdS. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 37/85 il Comune di Vittoria, dovrà certificare l'avvenuta ottemperanza a quanto sopra.

VISTA la nota prot n. 5779/18 del 18.12.2018, della ditta ECODEP, di riscontro alla nota della Soprintendenza dei beni culturali di Ragusa, nella quale premette e rappresenta che: (...) *darà corso ai lavori di cui al richiamato parere di compatibilità paesaggistica all'esito della compiuta elaborazione del piano di rimozione e smaltimento per la tettoia oggetto di demolizione e del progetto di adeguamento per le restanti tettoie.*

VISTA la nota prot. ARTA n. 20228 del 06.04.2021, con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa esprime parere favorevole al progetto, ai sensi dell'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004.

VISTA la nota dell'IRSAP – Ufficio Periferico di Ragusa, assunta al prot. ARTA 61255 del 16 settembre 2019 nella quale viene rappresentato che: *con riferimento alla nota assunta al prot. 26082 del 04/09/2019 si conferma quanto riportato nella nota prot. n. 24738 del 09/08/2019 che si allega, specificando che quanto contenuto nella suddetta nota fa riferimento alla conferenza di servizi svoltasi in data 19/12/2018 e alla documentazione presentata con nota prot. n. 21024 e 21032 del 08/07/2019 con cui veniva richiesta deroga sul valore limite di scarico dei cloruri. Al riguardo si prende atto della nota dell'ARPA assunta al protocollo n. 24970 del 04/08/2019 già inviata alla ditta ECODEP”*

VISTA la nota dell'IRSAP – Ufficio Periferico di Ragusa del 09.08.2019 allegata alla succitata nota nella quale si rileva che:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Con riferimento alla conferenza dei servizi svoltasi in data 19/12/2018 riguardante l'oggetto si prende atto che il relativo procedimento è stato sospeso come da nota dell'Assessorato all'Energia prot. n. 32891 del 31/07/2019 assunta al prot. n. 23838 del 1°/08/2019.

Si prende atto che la ditta ECODEP con precedenti note prot n. 21024 e prot. n. 21032 del 8/07/2019 aveva trasmesso delle integrazioni a seguito richiesta dell'IRSAP formulata in sede di conferenza servizi del 19/12/2018.

Da una prima ricognizione della suddetta documentazione si evince che i parametri dei reflui immessi in fognatura non rispettano i limiti previsti dal regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, con particolare riferimento ai limiti previsti per i cloruri di cui al D.Lgs 152/2006.

Le superiori considerazioni vengono trasmesse alla ditta al fine di velocizzare l'iter procedimentale (quando verrà riattivato) facendo riserva di riattivare il procedimento istruttorio e di emettere parere dopo che l'Assessorato all'Energia riattiverà il procedimento in sede di conferenza di servizi.

VISTA la nota prot. ARTA n. 59616 del 06.09.2019, con la quale il Proponente ribadisce che: *“lo scarico in fogna delle acque reflue generate dallo Stabilimento Ecodep srl, (...) rispetta i limiti di emissione in rete fognaria previsti dall'autorizzazione allo scarico e dal regolamento dei servizi di fognatura e depurazione e più in particolare i valori limite di emissione previsti per lo scarico in rete fognaria dal D.Lvo n.152/06, allegato 5 alla parte terza, tabella 3, il tutto così come dimostrato dalle analisi eseguite da laboratori terzi e che tra l'altro, sono anche allegate alle integrazioni fornite dallo scrivente all'Irsap (...) e come descritto nella relazione tecnica trasmessa all'Irsap (...). Presumibilmente l'Irsap nella sommaria lettura “di prima ricognizione” starà invece facendo riferimento alla richiesta di deroga sul valore limite di scarico dei cloruri, attualmente all'esame della stessa CdS.*

RILEVATO che in riferimento a quanto rilevato dal **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa** nella nota prot. 10174 del 26/11/2018 e richiamata nel verbale della CdS del 19/12/2018, dalla documentazione consultabile sul Portale Regionale, non risulta essere stato emesso il relativo parere.

VISTA la nota prot. ARTA n. 10551 del 29.01.2020, con la quale ARPA Sicilia ST Ragusa esprime parere favorevole *“al rilascio di deroga al valore limite di emissione per il parametro cloruri, da parte del Comune di Modica, al valore limite di emissione per il parametro cloruri delle acque reflue depurate dall'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi della Ditta Ecodep alle seguenti condizioni:*

- sia stabilito un periodo preliminare di sperimentazione, finalizzato alla verifica delle condizioni del processo depurativo dell'impianto ASI di Pozzallo, in funzione delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti trattati e immessi in fognatura della ditta Ecodep;
- la ditta adotti le indicazioni fornite dal Consorzio ASI di Ragusa con la nota 0862 del 6 marzo 2012;
- la ditta provveda a comunicare l'avvio del periodo di sperimentazione stabilito, a questa ST, al consorzio ASI e al Comune di Modica;
- la ditta provveda a comunicare l'avvio del periodo di sperimentazione stabilito, a questa ST, al Consorzio ASI e al Comune di Modica;
- la ditta provveda a dare immediata comunicazione all'Assessorato T.A. Dipartimento acqua e rifiuti, dell'ottenimento della deroga sia temporanea che definitiva, a richiedere la modifica del Decreto n. 550 del 29.07.2010 e a darne contestuale comunicazione alla scrivente struttura;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *fermo restando gli altri obblighi di comunicazione, la ditta provveda a comunicare alla scrivente ST, i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata con l'analizzatore in continuo, completa di dati relativi alla portata e espressamente correlati alla tipologia e quantitativi rifiuti trattati;*
- *la comunicazione di cui al precedente punto e) deve essere effettuata con cadenza mensile fino al completamento del periodo di prova e successivamente nel caso di definitivo accoglimento dell'istanza con la stessa frequenza prevista dal DA 550 del 29.07.2010 per i dati di monitoraggio.*

VISTA la nota prot. ARTA n. 29353 del 10.05.2021, con la quale il Servizio 3 Aree Naturali Protette, “*esprime parere preliminare favorevole alla proposta progettuale considerato che la stessa contiene già misure adeguate alla mitigazione dei rischi per l'ambiente, per cui gli accorgimenti tecnici adottati sono perfettamente in linea con le esigenze di conservazione del sito, la cui area sensibile si trova in particolare, lungo la parte costiera dello stesso; inoltre si intendono qui riportati come prescrizioni i punti 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dell'art. 2 nonché le condizioni di cui all'art. 7 del citato DA. n. 191 del 16/05/2016*”

RILEVATO nello SIA che il Proponente è stato già sottoposto, per le attività in atto, a procedimenti di VIA e VInCA, conclusisi positivamente con Decreti ed Atti dell'autorità competente (Giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) e nulla osta (VInCA) con nota prot. n. 48562 del 26.07.2008 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dip.to Territorio e Ambiente – Servizio 2 VAS/VIA; giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) e nulla osta (VInCA) con D.D.G. n.333 del 23.06.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dip.to Territorio e Ambiente – Servizio 1 VAS/VIA.

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente:

n.	Titolo
1	Studio Impatto Ambientale (SIA)
2	Autorizzazione Integrata Ambientale - SCHEDE A÷H – ECODEP S.r.l. - Rev.1 - Lug 2015
3	Schede E-F (Emissioni)
4	BAT applicabili alle attività IPPC che saranno svolte nel sito della ECODEP
5	Corografia CTR-SIC 2°
6	Corografia CTR-SIC 2ABis
7	Stralcio PRG 2B
8	Corografia Zona ASI 2C
9	Planimetria Atmosfera 3A
10	Planimetria Rete Idrica 3B
11	Planimetria Rumore 3C
12	Schema processo semplificato depuratore 3D
13	Rapporto di analisi dell'impatto acustico ambientale dell'impatto acustico ambientale previsionale (DPCM 1.3.1991 – L. n. 447/95)
14	Planimetria rifiuti
15	Studio geologico e geotecnico (anno 2015)
16	Scheda Tecnica Carbone Attivo Depuratore
17	Scheda Tecnica Carbone Attivo Emissioni



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che, come riportato nello SIA: *la ECODEP, già in possesso delle autorizzazione richieste per l'esercizio delle attività correnti, fa domanda di VIA integrata con VINCA in quanto intende apportare le modifiche o estensioni di seguito elencate, ricadendo nel campo di applicazione della V.I.A. come attività compresa alla lettera ag) dell'allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. "ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti al presente allegato"*:

1. aumento della capacità di lavorazione ai propri impianti di depurazione chimico-fisica e biologica (D8/D9);
2. aumento delle quantità di rifiuti pericolosi gestite in deposito (D15 o R13);
3. introduzione delle operazioni di miscelazione D9, in deroga all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e smi, di rifiuti liquidi pericolosi tra loro e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, finalizzata al trattamento di depurazione svolta internamente allo stabilimento della Ecodep, con propri mezzi e impianti;
4. introduzione delle operazioni di miscelazione D13 di rifiuti, allo stato solido, pericolosi tra loro aventi diverse caratteristiche di pericolosità (miscelazione in deroga all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e smi,) e rifiuti non pericolosi tra loro (miscelazione non in deroga all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e smi,), finalizzata ad operazioni di smaltimento esterno [raggruppamento/miscelazione D13] presso impianti terzi autorizzati. Non è prevista la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
5. introduzione delle operazioni di miscelazione di rifiuti oleosi (finalizzate al trattamento e recupero dei rifiuti in situ);
6. aumento della capacità di recupero dei rifiuti speciali pericolosi in R5 (per l'operazione di riutilizzo diretto di rifiuti liquidi pericolosi di natura inorganica, diversa da metalli e composti metallici, al depuratore chimico-fisico in sostituzione dei reagenti, additivi e materie prime normalmente utilizzate per la depurazione delle acque industriali).

RILEVATO dallo SIA che: *la ditta ha già avanzato richiesta di autorizzazione integrata ambientale AIA in quanto ricadente nel campo di applicazione dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come attività compresa nell'allegato VIII alla Parte Seconda, D.L.vo 152/2006 di cui:*

- al paragrafo 5.1 "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno", lettera b), c), d), f);
- al paragrafo 5.3 "Smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno", punti 1) e 2) della lettera a).
- al paragrafo 5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 tonnellate, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti"

RIBADITO che non rientra tra scopi di questo parere esaminare la richiesta di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in quanto di competenza del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità.

Localizzazione:

Commissione Tecnica Specialistica – RG006 RIF21 – "Realizzazione/Gestione impianto IPPC "Piattaforma per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi" sito nell'agglomerato industriale ex ASI di Modica-Pozzallo, territorio comunale di Modica (RG), Foglio mappale N. 169, Particelle N.1694, 1698,1700,1703, 1696, 1705, 694, 1695, 1701, 1702, 2221, 2223, 2225, 2227" 7/51



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO dallo Studio d'Impatto Ambientale (SIA) e dalla Relazione Tecnica Generale che:

- *Il complesso è ubicato nell'agglomerato A.S.I. di Modica-Pozzallo, in Viale dello Sviluppo n. 11 - 97015 – Modica (RG);*
- *Il sito della ECODEP è rappresentato da un'area esistente di circa 9.850 m² confinante con la strada consortile dal lato sud-ovest; con proprietà consortile dal lato nord-ovest (lato Torrente "Puntare Scarse") e con proprietà Compagnia Commerciale Mediterranea Srl sui lati sud-est e nord-est, così come individuata nel N.C.T. del Comune di Modica, contrada Fargione alle partite: i) N. 41771, foglio di mappa n. 169, particelle 1694-1698-1700-1703; ii) N. 49326 foglio di mappa n. 169, particella 1696; iii) N. 48332, foglio di mappa n. 169, particella 1705 e particelle 694-1695-1701-1702-2221-2223-2225-2227.*
- *Dal punto di vista topografico il sito in esame ricade nelle Tavole IGM scala 1:25.000 2762 SO e 2762SE (SAMPLERI) e nella CTR scala 1:10.000 n. 651060.*

1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato i seguenti strumenti pianificatori/programmatori:

Piano Regolatore Generale

L'area ricade nella "Zona Industriale D1". Il Proponente ha allegato lo stralcio del Piano Regolatore.

Siti Rete Natura 2000

L'area ricade all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) individuato con il codice alfanumerico ITA 080007 denominato "Spiaggia di Maganuco" (comprendente parte dei territori dei comuni di Modica e Pozzallo).

Codice dei beni culturali e del paesaggio

L'area ricade all'interno di zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lg 42/2004.

CONSIDERATO E VALUTATO che in relazione al **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)**:

- nella documentazione allegata sono presenti 3 studi geologici svolti rispettivamente negli anni 2006, 2011, 2015 e che quello relativo al 2006 (Allegato 7A), seppur richiamato nello SIA (pag. 11/176), appare non riferirsi al sito di Modica e alla società Proponente ECODEP srl nonché quello relativo al 2011 (Allegato 7B), richiamato nello SIA (pag. 12/176) fa riferimento alla "Costruzione di una vasca accumuli reflui" nel sito in progetto del quale sono richiamate, nello studio del 2015, le indagini eseguite;
- lo studio geologico geotecnico redatto nell'anno 2015 pur rilevando la presenza del Sito d'attenzione PAI sigla 084-E12 in termini di pericolosità idraulica e la necessità di approfondire lo studio idraulico per escludere rischi di esondazione dell'adiacente torrente al contempo esclude, senza dare seguito a studi o eventualmente citare risultati di appropriati studi eseguiti, che "date le caratteristiche strutturali, geomorfologiche e idrogeologiche del sito, sono da escludere potenziali fenomeni di esondazione ed erosione."
- le aree classificate nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) come siti d'attenzione, ai sensi dell'art. 2 delle Norme Tecniche d'Attuazione, vanno intesi come aree su cui approfondire il livello di



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini;

- non si rileva agli atti alcuno studio idraulico relativo alla potenziale pericolosità idraulica rappresentata dal PAI.

CONSIDERATO che il settore di interesse progettuale ricade all'esterno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923.

CONSIDERATO che il settore di interesse progettuale ricade all'esterno di aree sottoposte a vincolo boschivo.

CONSIDERATO che l'area di progetto ricade nel P.L. 10, sotto paesaggio 10d (fasce di rispetto fluviale, art.142, lett. c, d.lgs.42/04); livello di tutela 1(Paesaggio del Torrente Corvo, Cavamata, Fondo Longo, Cava Pizzicucco), Piano Paesistico Ambito 15,16,17 di RAGUSA

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

RILEVATO dallo SIA che lo stabilimento risulta essere composto:

- *da un capannone con struttura prefabbricata in cemento armato di superficie pari a 646 m² destinato al deposito e alla gestione dei rifiuti;*
- *da strutture di servizio di superficie pari a 178 m² e consistenti in un corpo uffici amministrativi disposti su un unico livello dove si trovano anche i servizi igienici, gli spazi comuni ed un laboratorio di analisi chimiche ad uso interno;*
- *una serie di spazi esterni coperti da tettoie aventi superficie pari a ca. 1568 m²;*
- *una tettoia con struttura metallica posta in adiacenza al capannone;*
- *una tettoia con struttura metallica posta lungo il confine sud-est dell'area dove sono collocati n. 3 serbatoi per lo stoccaggio.*

RILEVATO che le zone operative esterne scoperte risultano essere così distribuite:

- *400 m² di area destinata a parcheggio degli autoveicoli dei dipendenti e dei visitatori, e degli automezzi di servizio all'impianto;*
- *6000 m² di area destinata allo stoccaggio di cassoni scarrabili ed aree di transito e movimentazione;*
- *1200 m² di area destinata a verde.*
- *l'intero perimetro dello stabilimento è recintato con muro in cemento armato e muratura armata con blocchi di cemento fino ad un'altezza di 1÷1,2 m. Il muro è poi sovrastato lungo l'intero perimetro da una rete metallica elettrosaldata e verniciata per un'altezza di ca. 1 m (le quote si riferiscono al piano di campagna esterno allo stabilimento).*
- *lungo tutto il perimetro inoltre, a ca. 1÷2 metri di distanza dal muro di recinto, sul lato interno, è presente una barriera arborea realizzata con una siepe di pini che consente di mitigare l'impatto visivo dell'insediamento sull'ambiente circostante.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che il Proponente nello SIA chiarisce che in relazione alle attività che si intende porre in essere, come modifiche o estensione delle esistenti, quelle da sottoporre a VIA sono solo le seguenti:

- miscelazione di rifiuti solidi D13, “*raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12*”, in quanto nuova attività rispetto a quelle precedentemente già autorizzate (Allegato III alla Parte Seconda, D.Lvo 152/2006, lett. ag). L’operazione di miscelazione dei rifiuti solidi consiste nel raggruppamento di rifiuti, allo stato solido, pericolosi tra loro aventi diverse caratteristiche di pericolosità (miscelazione in deroga all’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e smi,) e rifiuti non pericolosi tra loro (miscelazione non in deroga all’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e smi,), finalizzata ad operazioni di smaltimento esterno presso impianti terzi autorizzati. Le operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente come D13, D14, D15, costituiscono operazioni preliminari e propedeutiche allo smaltimento vero e proprio, le cui attività risultano comprese nelle operazioni da D1 a D12. Pertanto i rifiuti sui quali la ECODEP effettua le operazioni D13/D14/D15 vengono successivamente inviati in modo diretto ad attività di smaltimento esterne, senza che vi si interpongano ulteriori passaggi ad altri impianti di stoccaggio, se non annessi ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12;
- depurazione rifiuti liquidi D9, trattamento di rifiuti liquidi e fangosi pericolosi e non, mediante depurazione chimico-fisica [D9]. Con riferimento all’allegato B, alla parte quarta del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii., l’operazione D9 è il “*Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12*”. la depurazione chimico fisica di rifiuti liquidi speciali (D9) rientra nel campo di applicazione della V.I.A. - Allegato III alla Parte Seconda, D.Lvo 152/2006, lett ag);
- miscelazione rifiuti liquidi D9, l’attività rientra nel campo di applicazione della VIA in quanto nuova attività, nell’ambito della depurazione, rispetto a quelle precedentemente già autorizzate (Allegato III alla Parte Seconda, D.Lvo 152/2006, lett. ag);

CONSIDERATO che il Proponente nello SIA afferma che, in relazione alle attività che si intende porre in essere, come modifiche o estensione delle esistenti, quelle da sottoporre a AIA sono solo le seguenti:

- D13/D14/D15, R12/R13: deposito preliminare per il successivo invio dei rifiuti ad altre fasi di smaltimento [D15], ricondizionamento preliminare [D14] e raggruppamento preliminare [D13]. stoccaggio dei rifiuti per il successivo invio dei rifiuti ad altre fasi di recupero [R13]; scambio di rifiuti [R12];
- rifiuti liquidi - Depurazione D8/D9 trattamento di rifiuti liquidi e fangosi pericolosi e non, mediante depurazione chimico-fisica [D9] e biologica [D8];
- miscelazione rifiuti liquidi - D9: la miscelazione di rifiuti pericolosi, prima del trattamento di depurazione, in quantità maggiori a 10 ton/giorno, ricade nel campo di applicazione dell’AIA al punto 5.1 Allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- riutilizzo rifiuti al depuratore - Recupero R3 o R5: il riutilizzo (ovvero recupero) dei rifiuti pericolosi costituiti da sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (R5), poiché effettuato in quantità superiori a 10 ton/die (punto 5.1 Allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.); il riutilizzo (ovvero recupero) dei rifiuti pericolosi costituiti da sostanze organiche (ad esclusione dei



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

solventi) e dei rifiuti NON pericolosi, siano essi costituiti da sostanze organiche o inorganiche, non ricade nel campo di applicazione dell'AIA.

- RAEE – messa in riserva R13: tra le operazioni da effettuarsi, ricadono nel campo di applicazione dell'AIA; le operazioni di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi prima delle attività 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 (R13) con una capacità totale > 50 ton (punto 5.5 Allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Non ricadono nel campo di applicazione dell'AIA: le operazioni di accumulo temporaneo R13 per i rifiuti NON pericolosi.
- cartucce filtri olio – messa in riserva R13;
- rifiuti oleosi – Recupero R3: le operazioni di recupero R3 di rifiuti pericolosi, con capacità >10 t/giorno, mediante miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 (punto 5.1 Allegato VIII alla Parte Seconda, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- Miscelazione Rifiuti Solidi - Operazione R12 o D13: l'attività di miscelazione D13 per rifiuti pericolosi in quantità superiori a 10 ton/g ricade nel campo di applicazione dell'AIA al punto 5.1 Allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che il Proponente nello SIA afferma che, in relazione alle attività che si intende porre in essere, come modifiche o estensione delle esistenti, le seguenti non ricadono né nell'ambito della AIA né in quello di VIA:

- rifiuti metallici – Recupero R4;
- rifiuti plastici – Recupero R3;
- Lavaggio e recupero imballaggi – Recupero R3/R4;
- Recupero Rifiuti in Carta e Cartone – Recupero R3;

CONSIDERATO che il Proponente attualmente è autorizzato, con Ordinanza Commissariale n. 1121 del 22/12/2006; Ordinanza Commissariale n. 896 del 08/08/2003; Decreto 37/SRB del 24/02/2009 alle seguenti attività di trattamento rifiuti:

- D13/D14/D15, R12/R13:
- rifiuti metallici – Recupero R4;
- rifiuti plastici – Recupero R3;
- Lavaggio e recupero imballaggi – Recupero R3/R4;
- RAEE – messa in riserva R13;
- cartucce filtri olio – messa in riserva R13;
- rifiuti oleosi – Recupero R3;

CONSIDERATO che il Proponente attualmente è autorizzato, con D.D.G. 550 del 29.07.2010, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti alle seguenti attività di trattamento rifiuti:

- depurazione rifiuti liquidi D8 - D9: per una potenzialità massima: 50 t/giorno; 15.000 t/anno (per i rifiuti non pericolosi) e 10 t/giorno; 1.500 t/anno (per i rifiuti pericolosi).
- riutilizzo rifiuti al depuratore – Recupero R7: per una potenzialità massima: 0,5 t/giorno; 150 t/anno.;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che il Proponente con la presente istanza AIA e VIA, ha intenzione di chiedere le seguenti attività di miscelazione, al momento non autorizzate:

- miscelazione rifiuti liquidi D9, per i codici EER già autorizzati con il D.D.G. 550 del 29.07.2010;
- miscelazione rifiuti solidi - attività R12/R13;
- miscelazione rifiuti solidi - attività D13/D14/D15;
- miscelazione rifiuti oleosi per attività R3;
- recupero carta e cartone R3.

CONSIDERATO che il Proponente, come riportato nello SIA, per le diverse attività, chiede di trattare le seguenti quantità di rifiuti:

depurazione rifiuti liquidi D9+D8:

Operazione	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Potenzialità richiesta con l'AIA (§)	Potenzialità già autorizzata (D.D.G. 550/2010) (§)
(D9 + D8)	<i>Giornaliera</i>	Pericolosi	35 t/die	10 t/die
		Non Pericolosi	157 t/die	50 t/die
		Somma P+NP	192 t/die	60 t/die
(Chimico Fisico + Biologico)	<i>Annuale</i>	Pericolosi	8'000 t/anno	1'500 t/anno
		Non Pericolosi	40'000 t/anno	15'000 t/anno
		Somma P+NP	48'000 t/anno	16'500 t/anno

(§) le potenzialità già autorizzate e da autorizzare in AIA (sia giornaliere, sia annuali) sono riferite all'insieme delle operazioni D8 e D9 essendo le due sezioni di impianto direttamente interconnesse.

miscelazione rifiuti liquidi D9:

Operazione	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Potenzialità richiesta con l'AIA
D9 (Chimico-Fisico)	<i>Giornaliera</i>	Pericolosi	35 t/die
		Non Pericolosi	100 t/die
	<i>Annuale</i>	Pericolosi	8'000 t/anno
		Non Pericolosi	30'500 t/anno



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Riutilizzo rifiuti al depuratore - Recupero R3 o R5:

Operazione	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Richiesta con l'AIA
R3/R5 <i>(solo riutilizzo in carica diretta al depuratore)</i>	Giornaliera (*)	Pericolosi	15 t/die
		Non Pericolosi	15 t/die
R3/R5	Annuale (**)	Pericolosi	4'500 t/anno
		Non Pericolosi	4'500 t/anno

(*) in generale, per le quantità giornaliere indicate per ciascuna delle operazioni di recupero R3, R4, R5, va precisato che dette operazioni non avvengono mai tutte insieme giornalmente in concomitanza e quindi il totale giornaliero effettivo R3+R4+R5 non è pari alla somma delle singole quantità giornaliere indicate per ciascuna operazione. Dette quantità giornaliere sono infatti da intendersi solo come potenzialità massime giornaliere di ciascuna singola attività di recupero. Fatte salve tali potenzialità come indicate in tabella per ognuna delle operazioni, il totale di tutte le attività R3, R4 e R5 svolte giornalmente su tutto lo stabilimento ECODEP non supererà mai nel suo insieme la quantità di 60 t/die di lavorazione.

(**) Il tetto massimo di potenzialità annua 4500 t/anno P e 4'500 t/anno NP non è riferito solo all'attività di riutilizzo in carica diretta al depuratore bensì a tutto l'insieme delle operazioni R13/R12/R3/R4/R5 : (es. 1500 R13 + 1500 R12 + 1500 R3, impongono una lavorazione nulla per le attività R4 e R5)

Rifiuti metallici – Recupero R4

Operazione (*)	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Quantità
R4	Annuale (**)	Pericolosi	4'500 t/anno
		Non Pericolosi	4'500 t/anno
R4 <i>Triturazione metalli+lavaggio imballaggi metallici</i>	Giornaliera (***)	Pericolosi	30 t/die
		Non Pericolosi	30 t/die

(*) Il tetto massimo di potenzialità annua 4500 t/anno P e 4'500 t/anno NP non è riferito solo all'attività R4 di triturazione dei metalli, bensì a tutto l'insieme delle operazioni R13/R12/R3/R4/R5 : (es. 1500 R13 + 1500 R12 + 1500 R3, impongono una lavorazione nulla per le attività R4 e R5)

(**) le quantità giornaliere indicate per l'operazione R4 non si riferiscono alla sola triturazione e recupero dei materiali metallici ma a tutte le attività svolte sotto la codifica R4, ovvero anche alla bonifica di imballaggi metallici. Inoltre, in via generale, per le quantità giornaliere indicate per ciascuna delle operazioni di recupero R3, R4 e R5, va precisato che dette operazioni non avvengono mai tutte insieme giornalmente in concomitanza e quindi il totale giornaliero effettivo R3+R4+R5 non è pari alla somma delle singole quantità giornaliere indicate per ciascuna operazione. Dette quantità giornaliere sono infatti da intendersi solo come potenzialità massime giornaliere di ciascuna singola attività di recupero. Fatte salve tali potenzialità come indicate in tabella per ognuna delle operazioni, il totale di tutte le attività R3, R4 e R5 svolte giornalmente su tutto lo stabilimento ECODEP non supererà mai nel suo insieme la quantità di 60 t/die di lavorazione



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Rifiuti plastici – Recupero R3

Operazione	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Quantità
R3	Annuale (*)	Pericolosi	4'500 t/anno
		Non Pericolosi	4'500 t/anno
R3 <i>Triturazione plastica+lavaggio imballaggi plastici</i>	Giornaliera (**)	Pericolosi	30 t/die
		Non Pericolosi	30 t/die

(*) Il tetto massimo di potenzialità annua 4500 t/anno P e 4'500 t/anno NP non è riferito solo all'attività R3 di triturazione della plastica, bensì a tutto l'insieme delle operazioni R13/R12/R3/R4/R5 : (es. 1500 R13 + 1500 R12 + 1500 R3, impongono una lavorazione nulla per le attività R4 e R5)

(**) le quantità giornaliere indicate per l'operazione R3 non si riferiscono alla sola triturazione e recupero dei materiali plastici ma anche alla bonifica degli imballaggi in plastica. Inoltre, in via generale, per le quantità giornaliere indicate per ciascuna delle operazioni di recupero R3, R4 e R5, va precisato che dette operazioni non avvengono mai tutte insieme giornalmente in concomitanza e quindi il totale giornaliero effettivo R3+R4+R5 non è pari alla somma delle singole quantità giornaliere indicate per ciascuna operazione. Dette quantità giornaliere sono infatti da intendersi solo come potenzialità massime giornaliere di ciascuna singola attività di recupero. Fatte salve tali potenzialità come indicate in tabella per ognuna delle operazioni, il totale di tutte le attività R3, R4 e R5 svolte giornalmente su tutto lo stabilimento ECODEP non supererà mai nel suo insieme la quantità di 60 t/die di lavorazione

RAEE – Recupero R13:

Operazione	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Quantità
R12/R13	Giornaliera (*)	Pericolosi	100 t/die
		Non Pericolosi	100 t/die

Operazione	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Quantità
R12/R13	Annuale (**)	Pericolosi	4'500 t/anno (**)
		Non Pericolosi	4'500 t/anno (**)

(*) il tetto massimo di potenzialità giornaliera di 100 t/die per i rifiuti P e di 100 t/die per i rifiuti NP è riferito a tutto l'insieme delle operazioni R13/R12/D13/D14/D15 e non solo alle operazioni R12/R13

(**) il tetto massimo di potenzialità di 4500 t/anno per i rifiuti P e di 4'500 t/anno per i rifiuti NP è riferito a tutto l'insieme delle operazioni R13/R12/R3/R4/R5 e non solo alle operazioni R12/R13: (es. 1500 ton/anno R13 + 1000 ton/anno R12 + 2000 ton/anno R3, impongono una lavorazione pari a zero t/anno di R4 e R5)



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Cartucce Filtri Olio – Recupero R13:

Operazione	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Quantità
R13	Giornaliera (*)	Pericolosi	100 t/die
		Non Pericolosi	100 t/die

Operazione	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Quantità
R13	Annuale (**)	Pericolosi	4'500 t/anno (**)
		Non Pericolosi	4'500 t/anno (**)

(*) il tetto massimo di potenzialità giornaliera di 100 t/die per i rifiuti P e di 100 t/die per i rifiuti NP è riferito a tutto l'insieme delle operazioni R13/R12/D13/D14/D15 e non solo alle operazioni R12/R13

(**) il tetto massimo di potenzialità di 4500 t/anno per i rifiuti P e di 4'500 t/anno per i rifiuti NP è riferito a tutto l'insieme delle operazioni R13/R12/R3/R4/R5 e non solo alle operazioni R12/R13: (es. 1500 ton/anno R13 + 1000 ton/anno R12 + 2000 ton/anno R3, impongono una lavorazione pari a zero t/anno di R4 e R5)

Rifiuti oleosi – Recupero R3:

Operazione (*)	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Quantità
R3	Annuale (**)	Pericolosi	4'500 t/anno
R3 (miscelazione e recupero di rifiuti oleosi)	Giornaliera (***)	Pericolosi	35 t/die

(*) Il tetto massimo di potenzialità annua 4500 t/anno P e 4'500 t/anno NP non è riferito solo all'attività R3 di recupero degli oli, bensì a tutto l'insieme delle operazioni R13/R12/R3/R4/R5 : (es. 1500 R13 + 1500 R12 + 1500 R3, impongono una lavorazione nulla per le attività R4 e R5)

(**) le quantità giornaliere indicate per l'operazione R3 si riferiscono al solo trattamento degli oli. Tuttavia, per le quantità giornaliere indicate per ciascuna delle operazioni di recupero R3, R4 e R5, va precisato che dette operazioni non avvengono mai tutte insieme giornalmente in concomitanza e quindi il totale giornaliero effettivo R3+R4+R5 non è pari alla somma delle singole quantità giornaliere indicate per ciascuna operazione. Dette quantità giornaliere sono infatti da intendersi solo come potenzialità massime giornaliere di ciascuna singola attività di recupero. Fatte salve tali potenzialità come indicate in tabella per ognuna delle operazioni, il totale di tutte le attività R3, R4 e R5 svolte giornalmente su tutto lo stabilimento ECODEP non supererà mai nel suo insieme la quantità di 60 t/die di lavorazione



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Miscelazione Rifiuti Solidi - Operazione R12 o D13:

Operazione	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Quantità
R12+D13	Giornaliera (*)	Pericolosi	100 t/die
		Non Pericolosi	100 t/die

Operazione	Base temporale	Tipologia Rifiuti	Quantità
D13	Annuale (**)	Pericolosi	3'000 t/anno
		Non Pericolosi	3'000 t/anno
R12	Annuale (***)	Pericolosi	4'500 t/anno
		Non Pericolosi	4'500 t/anno

(*) Il tetto massimo di potenzialità giornaliera di 100 t/die per i rifiuti P e di 100 t/die per i rifiuti NP è riferito a tutto l'insieme delle operazioni R13/R12/D13/D14/D15 e non solo alle operazioni R12 e D13

(**) Il tetto massimo di potenzialità annua di 3000 t/anno per i rifiuti P e di 3000 t/anno per i rifiuti NP è riferito a tutto l'insieme delle operazioni D13, D14 e D15 e non solo all'operazione di miscelazione D13

(***) Il tetto massimo di potenzialità annua 4500 t/anno P e 4'500 t/anno NP non è riferito solo all'attività R12 di miscelazione, bensì a tutto l'insieme delle operazioni R13/R12/R3/R4/R5 : (es. 1500 R13 + 1500 R12 + 1500 R3, impongono una lavorazione nulla per le attività R4 e R5)

RILEVATO dallo SIA che gli interventi impiantistici, che il Proponente intende effettuare per adeguare gli impianti esistenti, alle nuove attività e alle maggiori quantità di rifiuti da trattare in progetto e riportate nelle tabelle sopra, sono quelli di seguito indicati:

Modifica	Breve descrizione
DEPURAZIONE CHIMICO-FISICA E BIOLOGICA <i>(Depurazione chimico-fisica ricadente nell'ambito di applicazione della VIA)</i>	
Incremento della capacità di depurazione chimico-fisica e biologica e migliorie e modifiche dell'impianto.	<i>Principali modifiche</i>
	<u>Sostituzione e scale up di:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione di chiariflocculazione - Flottatore - Impianto Fenton - Sedimentatore della sezione chimico-fisica - Bacino di equalizzazione - Bacini di Nitrificazione e Denitrificazione - Sedimentatore secondario circolare - Filtrazione a quarzo - Filtrazione a carboni attivi - Filtropressa <u>Inserimento di:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Impianto di Evaporazione e Concentrazione sotto vuoto - Sezione di Clorazione - Impianto di stripping di ammoniaca dalla fase liquida e successivo scrubbing della corrente aeriforme - Sezione di scambio ionico con resine scambiatrici - Impianto di captazione e scrubbing delle emissioni odorigene provenienti dalla sezione Fenton
Ampliamento della capacità di stoccaggio dei rifiuti liquidi	La ditta chiede di ampliare la propria capacità di stoccaggio dei rifiuti liquidi destinati alla depurazione, mediante realizzazione di 4 nuovi serbatoi da 60 m3.
Miscelazione di rifiuti liquidi e fangosi	La ditta chiede di miscelare rifiuti liquidi e fangosi, i cui codici CER sono già autorizzati per le operazioni di depurazione D8 e D9. La miscelazione è finalizzata alla depurazione chimico-fisica mediante depuratore interno
CALDAIA ALIMENTATA CON BIOMASSE	
Aggiunta di una caldaia alimentata a biomasse	La ditta intende installare una caldaia a biomasse per produrre acqua calda per usi interni allo stabilimento ed in particolare per riscaldare l'evaporatore ed il concentratore che si intende inserire nell'impianto di depurazione.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ATTIVITA' DI ROTTAMAZIONE <i>(non ricadente nell'ambito di applicazione della VIA)</i>	
Rinuncia all'attività di rottamazione	La ditta non ha mai intrapreso l'attività di rottamazione per mancate opportunità di mercato e pertanto intende formalmente rinunciarvi. Ciò è quanto già comunicato anche in fase di istanza AIA già inoltrata alle competenti autorità.
Integrazione dell'elenco dei codici CER autorizzati con nuovi codici CER	Con l'autorizzazione all'attività di rottamazione, la ditta era stata autorizzata a gestire diversi codici CER di rifiuti prodotti in proprio generati dall'attività di rottamazione stessa. Pur rinunciando all'attività di rottamazione, la ditta intende comunque continuare a gestire alcuni dei codici CER sopra detti per rifiuti conferiti da terzi presso il sito. Il tutto come indicato nelle tabelle 1, 3 e 4 riportate in appendice.
RECUPERO R3 DI RIFIUTI OLEOSI <i>(non ricadente nell'ambito di applicazione della VIA)</i>	
Inserimento dell'operazione di recupero R3 per nuovi codici CER di rifiuti oleosi	La ditta è già autorizzata al recupero, a mezzo di trattamento con oil skimmer, per il codice CER 130403*. A questo ha richiesto, in fase di istanza AIA, di aggiungere, ai fini dello stesso trattamento, nuovi codici CER di rifiuti oleosi, come indicato nella tabella 5 riportata in appendice.
Operazione di miscelazione R3 di rifiuti oleosi	La ditta ha richiesto in fase di istanza AIA l'autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti oleosi finalizzata al recupero a mezzo di trattamento con oil skimmer che avviene internamente all'impianto.

RILEVATO che come riportato nello SIA, per i rifiuti liquidi, da sottoporre alle attività D8/D9, sono stati previsti le seguenti sezioni di trattamento:

- grigliatura (mediante griglia a tamburo) dei reflui in arrivo all'impianto;
- caricamento nei serbatoi di stoccaggio, dotati di bacino di contenimento, in funzione delle loro caratteristiche;
- correzione pH, se il valore è fuori dal *range* di neutralità;
- sezione di chiariflocculazione e sedimentazione;
- ossidazione Fenton;
- evaporazione e concentrazione sottovuoto;
- equalizzazione a monte impianto biologico;
- impianto biologico;

CONSIDERATO che per i rifiuti liquidi con alto contenuto di ammoniaca il proponente ha previsto una torre di stripping e uno scrubber ad assorbimento chimico.

CONSIDERATO che il Proponente ha previsto, nel presente progetto, di dotare l'impianto biologico:

- controllore con PLC; regolazione automatica dell'ossigeno nella vasca di ossidazione e invio allarmi con sms;
- campionatore automatico multi parametrico, che permette di individuare eventuali effluenti fuori norma e ricicolarli al serbatoio in testa agli impianti per un'ulteriore ciclo di trattamento;

CONSIDERATO che il Proponente ha previsto di stoccare all'interno dei serbatoi di accumulo, sia esistenti che di futura realizzazione, i rifiuti liquidi e fangosi in modo da essere raggruppati, previa verifiche di compatibilità, secondo analoghe caratteristiche chimico-fisiche, al fine di formare lotti e partite di materiali dalle caratteristiche omogenee che possono essere avviati alla depurazione con flussi in ingresso equalizzati; il tutto senza comunque pregiudicare la sicurezza del processo, ovvero senza che risulti accresciuto, nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'impatto complessivo sulla salute umana e sull'ambiente.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che al fine di non pregiudicare la sicurezza delle operazioni di miscelazione, il Proponente afferma nello SIA che: (...) *si è avuto cura, nella formazione dei gruppi di rifiuti proposti potenzialmente miscelabili, di evitare l'inserimento, nella stessa famiglia, di rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche che possono, già solo potenzialmente, dar luogo a reazioni pericolose o comunque indesiderate. Inoltre, la formazione dei gruppi di rifiuti si è basata anche su considerazione di effettiva processabilità dei rifiuti stessi che, per quanto premesso nella descrizione attività, è direttamente connessa alle caratteristiche qualitative del rifiuto stesso. A titolo di esempio, si indicano alcuni dei criteri adottati per la formazione dei gruppi di miscelazione:*

- *gli acidi e le basi sono stati raggruppati in famiglie separate tra di loro per evitare i noti rischi di reattività che possono esservi con formazione di reazioni anche fortemente esotermiche;*
- *gli ossidanti sono stati raggruppati in una famiglia di codici EER separata da tutte le altre tipologie di rifiuti, ed in particolare separata dalle soluzioni acide al fine di evitare rischi di reazioni pericolose, anche esplosive. A titolo di esempio, gli ossidanti come il permanganato (EER 16.09.01), il cromato (EER 16.09.02) o il perossido (EER 16.09.03) sono stati raggruppati separatamente dall'acido solforico (EER 06.01.01 oppure 10.01.09); così gli ossidanti, gli acidi o le basi forti sono stati separati dalle soluzioni fissative adoperate nell'industria fotografica (EER 09.01.04);*
- *i perossidi sono stati separati dai rifiuti contenenti cianuri (EER 06.03.11 e 11.03.01) poiché la loro mescolanza può dar luogo a formazione di gas tossici;*
- *i rifiuti contenenti solfuri (EER 06.06.02 e 06.06.03) e/o cianuri (EER 06.03.11 e 11.03.01) sono stati tenuti separati dai gruppi di rifiuti contenenti acidi ed ossidanti, al fine di evitare sviluppo di gas tossici, infiammabili o comunque sviluppo di calore;*
- *i rifiuti contenenti cianuri (EER 06.03.11 e 11.03.01) sono stati separati anche dai rifiuti a base di sali metallici (per evitare formazione di precipitati);*
- *i rifiuti che dalla descrizione risultano contenere metalli pesanti sono stati raggruppati separatamente da quelli contenenti agenti sequestranti, cianuri o ossidanti (come permanganato, cromato e perossido di idrogeno) al fine di evitare reazioni di complessazione dei metalli con formazione di complessi stabili, anche solubili in acqua, e mobilitazione di metalli tossici; inoltre, ai fini del trattamento di depurazione, gli stessi sono stati tenuti separati dalla famiglia di EER indicanti rifiuti organici, che potrebbero interferire nei processi di precipitazione.*

CONSIDERATO E VALUTATO che la miscelazione dei rifiuti (sia per quelli liquidi che solidi), richiesta con l'istanza in oggetto dal Proponente, può assicurare:

- per quanto attiene ai rifiuti liquidi: un'alimentazione più adeguata al depuratore; un trattamento più efficace e quindi l'ottimizzazione di tutto il processo di depurazione;
- per quanto attiene ai rifiuti solidi, di consentire di ridurre il volume dei rifiuti per renderli più facilmente trasportabili e consentire conseguentemente il conferimento in un numero di carichi ridotti, rispetto alla situazione attuale, conseguendo anche un beneficio ambientale per il ridotto numero di trasporti su strada;

CONSIDERATO E VALUTATO che va posta attenzione al fatto che le miscelazioni non sono definite a priori, ma saranno di volta in volta approntate, anche se sottoposte a verifica in laboratorio, in funzione della



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

tipologia dei rifiuti che il Proponente avrà a disposizione. Come anche sottolineato da Arpa Sicilia, nella sua relazione preliminare (prot. 62265 del 28.09.2016), dato l'alto numero di codici EER che il Proponente è autorizzato a trattare, può diventare una criticità, non definire a priori, le miscele codici EER di rifiuti, sia liquidi che solidi che il Proponente deve essere autorizzato a realizzare.

CONSIDERATO che il Proponente ha valutato le alternative al progetto affermando nello SIA quanto segue: *gli interventi in progetto consistono:*

per la depurazione e miscelazione dei rifiuti liquidi da depurare:

- *sostituzione e/o scale up di alcune delle sezioni chimico-fisiche dell'impianto di depurazione esistente (Sezione di Chiariflocculazione, Flottatore, Impianto Fenton, Sedimentatore della sezione chimico-fisica, Filtrazione a quarzo, Filtrazione a carboni attivi, Filtropressa);*
- *ampliamento della sezione di depurazione biologica esistente: nuovo bacino di equalizzazione (ex denitro); nuovo bacino di denitrificazione (ex sezione nitrificazione) e nuovo bacino di ossidazione biologica. Inserimento di un nuovo sedimentatore secondario circolare;*
- *inserimento di un impianto di Evaporazione e Concentrazione sotto vuoto;*
- *inserimento di una sezione di clorazione;*
- *inserimento di una sezione di stripping di ammoniacca dalla fase liquida e successivo scrubbing della corrente aeriforme;*
- *inserimento di un impianto di captazione e scrubbing delle emissioni odorigene provenienti dalla sezione Fenton;*
- *ampliamento della capacità di stoccaggio dei rifiuti liquidi destinati alla depurazione, mediante realizzazione di 4 serbatoi da 60 m³;*
- *miscelazione di rifiuti liquidi e fangosi, i cui codici EER sono stati già autorizzati per le operazioni D8 e D9, finalizzata al raggruppamento in nove macrotipologie di rifiuti speciali liquidi con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, da avviare alla depurazione chimico-fisica mediante depuratore interno della Ecodep.*

per la nuova caldaia a biomasse:

- *installazione di una nuova caldaia a biomasse per produrre acqua calda per usi interni allo stabilimento ed in particolare per riscaldare l'evaporatore ed il concentratore che si intende inserire nell'impianto di depurazione.*

per la miscelazione dei rifiuti solidi:

- *raggruppamento, all'interno di cassoni a tenuta stagna, di rifiuti allo stato solido in dieci macrotipologie di rifiuti da avviare ad operazioni di smaltimento esterno [raggruppamento/miscelazione D13] o recupero esterno [raggruppamento/miscelazione R12] presso impianti terzi autorizzati.*

(...) Allo stato attuale lo scopo delle modifiche in progetto e del miglioramento generale dell'impianto è quello di rendere ancora più sicuri la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi; di rendere più efficace il trattamento di depurazione dei rifiuti liquidi; di consentire una più veloce rotazione dei quantitativi in ingresso di rifiuti solidi, nonché di ridurre il numero di trasporti su strada. Il progetto è inoltre coerente con una gestione ambientale di



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

pubblica utilità trattandosi di un'attività direttamente connessa alla prevenzione e protezione ambientale attraverso la gestione sostenibile dei rifiuti nella Provincia e nella Regione in cui la ECODEP opera.

Le alternative di localizzazione, legate all'eventualità di realizzare le modifiche in progetto in luoghi diversi, non possono essere prese evidentemente in considerazione nel caso specifico del progetto in questione, poiché il fattore determinante è che l'impianto/stabilimento sul quale e nel quale realizzare le modifiche in progetto è già esistente e regolarmente autorizzato (oltretutto già sottoposto più volte a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza) e pertanto non sussistono alternative di localizzazione degli interventi di modifica progettati.

Con riferimento alle possibili alternative di processo, non è possibile prevedere differenti tecnologie e processi che siano migliori di quelli considerati in progetto, essendo questi finalizzati proprio al miglioramento della gestione degli impatti anche ambientali e di utilità per la collettività nonché finalizzati anche ad una maggiore efficienza dei processi di depurazione, smaltimento e recupero dei rifiuti.

Per quanto riguarda le alternative di compensazione e di mitigazione degli effetti negativi, sono stati individuati tutti gli accorgimenti vari (costruttivi, progettuali o gestionali/di esercizio) per limitare gli impatti negativi non eliminabili.

L'ipotesi dell'alternativa zero, infine, che si contraddistingue per l'assenza degli impatti ambientali associati alla realizzazione dei progetti, sia di quelli negativi che di quelli positivi, si tradurrebbe nella non esecuzione delle modifiche in progetto e nel mantenimento della situazione preesistente, ovvero dello stato dei luoghi attuali. Poiché l'attività della Ecodep è già in esercizio e gli interventi in progetto consistono in migliorie e modifiche di impianto e di processo, l'alternativa zero coinciderebbe non con l'assenza dell'impianto ma con il mantenimento dell'impianto in assenza degli interventi progettati che sono di miglioramento generale e che renderebbe più efficace, sicuro ed efficiente lo smaltimento dei rifiuti stessi. Pertanto non si ritiene che detta alternativa sia da prendere in considerazione. Non si ritiene in definitiva possibile, nel caso specifico, prendere in considerazione alternative che possano essere considerate valide e ragionevoli.

RILEVATO nella Relazione Tecnica rev.2 del 14.06.2018, inserita nel portale in data 30/04/2021, che il proponente riporta in merito allo *Smaltimento esterno (presso impianto terzi autorizzati) – Miscelazione D13 “in linea generale tutti i rifiuti conferiti in autocisterna/autobotte (ATB) e in colli sono destinati allo smaltimento D9 e/o D8 in impianto interno Ecodep, e così anche le miscele risultanti. La previsione di poter inviare a centri di smaltimento esterni le miscele preparate nei serbatoi, è correlata al fatto che esistono altri impianti esterni di smaltimento di rifiuti liquidi – diversi dalla Ecodep – e che sono specializzati per alcune specifiche tipologie di trattamenti depurativi di smaltimento (a solo titolo di esempio si considerino gli stabilimenti dotati di distillazione od evaporazione sotto vuoto o anche di strippaggio...), e che pertanto sono in grado di ottenere un più efficace trattamento depurativo anche con minori consumi di reagenti, chemicals ed energia termica ed elettrica, evidenziando per inciso la rinuncia all'installazione degli impianti di evaporazione e concentrazione sotto vuoto con successiva fase di strippaggio ed alla realizzazione della centrale termica a biomassa, come previsto nel progetto originario AIA e come previsto nella documentazione progettuale allegata all'istanza di VIA.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO e VALUTATO che gli interventi previsti in progetto prevedono un miglioramento dei processi già esistenti di trattamento dei rifiuti liquidi, inoltre il Proponente ha previsto l'inserimento della tecnologia *Fenton*, che permetterà di trattare ulteriori tipologia di rifiuti che al momento sono destinati ad impianti esterni.

3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

CONSIDERATO che il Proponente rappresenta che il consumo delle risorse naturali, è relativo alla risorsa idrica e al suolo, specificando che:

- il fabbisogno idrico in fase di realizzazione è principalmente legato alle esigenze di cantiere con consumi limitati e compatibili con la risorsa idrica disponibile in zona;
- relativamente al suolo la realizzazione delle modifiche in progetto non comporta uso della risorsa in quanto non sono previsti interventi invasivi sulla movimentazione di terra. Lievi impatti relativi a una minima sottrazione di suolo sono riconducibili solo alla fase di realizzazione dei basamenti previsti.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente non esamina nello SIA i consumi idrici relativi all'attività di esercizio dell'impianto nonostante sia previsto il suo monitoraggio mediante contatore volumetrico, e che non risulta analizzato il consumo di energia elettrica previsto per il funzionamento dell'impianto dopo le sue modifiche.

RILEVATO dallo SIA che per quanto attiene alla componente acqua, l'impatto maggiore è dovuto agli scarichi dell'impianto di depurazione, per il quale il Proponente ha fornito le seguenti informazioni:

- lo scarico dell'effluente è previsto nella condotta fognaria comunale collegata al depuratore consortile di C.da Maganuco – Modica (RG). Entrambi i servizi (fognatura e depurazione) sono gestiti dal consorzio ASI della Provincia di Ragusa – Agglomerato Modica/Pozzallo;
- lo scarico dell'effluente in uscita è già autorizzato dal Comune di Modica, con atto n. 49/2010, e rispetta i valori limite di emissione previsti per lo scarico in rete fognaria dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Allegato 5 alla parte terza, Tabella 3;
- limitatamente al parametro cloruri, il Proponente, ha già richiesto in sede di AIA di essere autorizzata a scaricare in rete fognaria le acque reflue con un limite sulla concentrazione di "cloruri" derogato a 5.000 mg/l.

CONSIDERATO e VALUTATO che le attività in progetto:

- producono un miglioramento dell'efficienza del trattamento finale del depuratore biologico (es.: regolazione automatica ossigeno vasca ossidazione, controllo in continuo dei parametri nell'effluente);
- lo scarico avviene in rete fognaria e subisce un ulteriore trattamento nel depuratore consortile

CONSIDERATO che per quanto attiene la deroga il Proponente fornisce le seguenti informazioni:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO e VALUTATO che riguardo alla richiesta da parte del Proponente di ottenere la deroga sul limite del solo parametro cloruri, da 1.500 mg/l, previsti in tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a 5.000 mg/l, ARPA ha espresso parere favorevole con prescrizioni ed in particolare stabilendo un periodo preliminare di sperimentazione, finalizzato alla verifica delle condizioni del processo depurativo dell'impianto ASI di Pozzallo, in funzione delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti trattati e immessi in fognatura dalla ditta Ecodep.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Comune di Modica, nell'ambito di un'istruttoria regolarmente condotta mediante Conferenza dei Servizi, come da nota ARTA prot. n. 10552 del 29.01.2020 ha espresso parere favorevole *“nel rispetto delle direttive di ARPA e concordando con le indicazioni date dal gestore dell'impianto di depurazione, propone il rilascio di una autorizzazione provvisoria con la quale avviare un periodo di monitoraggio di mesi sei, prevedendo l'obbligo per la ditta di installare il misuratore di portata con registrazione in continuo e l'analizzatore in continuo per i parametri pH, torbidità, cloruri, conducibilità e TOC; le direttive date dall'ARPA saranno riportate integralmente nel provvedimento (...)*.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha fornito argomenti motivati sui benefici, anche ambientali, che si possono ottenere trattando in loco, anche i rifiuti liquidi contenenti alta concentrazione di cloruri, riducendo la necessità di trasportarli in impianti, in possesso di tale deroga, ma presenti fuori regione;

CONSIDERATO e VALUTATO che il depuratore consortile, che riceve l'effluente del Proponente, prevede lo scarico a mare, pertanto, una volta accertato l'assenza di interferenze sul processo depurativo dell'impianto ASI, la richiesta della deroga sul limite cloruri a 5.000 mg/l, non avrebbe un impatto ambientale significativo, dato che la concentrazione media dei cloruri nell'acqua marina è circa 19.000 mg/l, quindi ben sopra il limite richiesto in deroga.

CONSIDERATO che per la componente rumore il Proponente ha predisposto uno studio di impatto acustico dal quale si evince che:

- alla data della redazione del documento del Proponente, il Comune non ha provveduto alla zonizzazione del territorio e pertanto si è fatto riferimento ai limiti di cui al D.P.C.M. del 1 Marzo 1991, di 70 db (A) sia per le ore diurne che notturne;
- per le nuove apparecchiature che il Proponente prevede di installare (evaporatore, concentratore, gruppo di raffreddamento ad aria, torre di abbattimento ammoniaca e caldaia a biomassa) i costruttori dichiarano livelli di potenza sonora inferiori a 65 dB(A), e pertanto l'unico sistema *“Dry Cooler”* (gruppo di raffreddamento) installato all'aperto, non supera il limite di 70 dB(A). Le restanti apparecchiature hanno pressioni sonore, dichiarate dai costruttori, inferiori a 65 dB(A) e saranno installate all'interno di capannoni industriali dotati di isolamento acustico;
- il Proponente come azioni di mitigazioni ha proposto quelle riportate di seguito:
 - o è presente lungo il perimetro interno ed esterno una barriera di specie arboree di alto fusto;
 - o posizionamento dell'impianto di progetto all'interno di un fabbricato con pareti ad elevato potere isolante;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- organizzazione del lavoro per processo, al fine di ridurre il funzionamento contemporaneo degli impianti rumorosi e diminuire le emissioni acustiche;
- travaso dei rifiuti liquidi dalle autobotti, con propri sistemi pneumatici, al posto delle pompe meccaniche più rumorose;
- programmazione del numero di arrivo delle autobotti;
- programmazione della manutenzione delle attrezzature come da indicazioni dei costruttori.

CONSIDERATO e VALUTATO che nella relazione di impatto acustico, il Proponente non fornisce indicazione sull'attuale clima acustico, mediante misure di campo. Inoltre analizza il contributo delle singole apparecchiature senza prendere in considerazione il funzionamento simultaneo, e senza tenere conto dell'aumento di pressione sonora che queste avranno sul clima acustico esistente e pertanto si ritiene necessario prevedere nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) anche il monitoraggio della componente rumore.

CONSIDERATO che relativamente alla componente ambientale clima il Proponente afferma che:

- *la fase di cantiere della realizzazione delle modifiche in progetto non influisce in alcun modo sugli aspetti climatici della zona;*
- *la caldaia a biomasse avrà una potenza termica nominale di soli 0,96 MWt tale da non far ritenere la sorgente termica come influente sugli aspetti climatici della zona.*

CONSIDERATO che per quanto riguarda alla componente aria il Proponente afferma quanto segue:

Fase di cantiere:

- *è prevedibile un'alterazione dovuta principalmente all'immissione di polveri che si generano nei bassi strati dell'atmosfera e loro deposizione al suolo nonché alle emissioni gassose generate dai motori dei mezzi correlati ai lavori (camion, macchine operatrici, mezzi di sollevamento, etc).*

Fase di esercizio:

- *gli impatti sono prodotte dalle diverse sezioni dell'impianto di depurazione e in particolare dalle emissioni odorigene generate dagli sfiati di testa dei serbatoi di stoccaggio (Bacini B, C, K) tenuto conto che l'impatto differenziale sarà dovuto al solo bacino K di prossima realizzazione (contenente n° 4 Serbatoi fissi verticali a fondo piano e tetto fisso), poiché i bacini B e C ed il serbatoio di carica impianto (A1) sono già esistenti;*
- *emissioni odorigene si generano anche dalla decomposizione anaerobica dei composti organici durante le fasi di stoccaggio e trattamento (impatto già esistente);*
- *un altro contributo è dato dalle particolari condizioni di trattamento e di reazione chimica nelle varie unità di trattamento che tendono a far evaporare alcune specie chimiche odorigene che non vengono rimosse dalle sezioni di trattamento a monte e che possono essere rilasciate in atmosfera a causa di brusche variazioni di pH o di temperatura o agitazione intensa;*
- *possono divenire una fonte di emissioni odorigene, in assenza di accorgimenti tecnici, i pannelli di fango rilasciati dalla filtropressa e stoccati nei contenitori sottostanti. L'impatto è qualitativamente già esistente;*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *emissioni odorigene possono generarsi anche durante la miscelazione di rifiuti liquidi e fangosi. Tale impatto è da considerarsi impatto nuovo nell'assetto post-modifica.*

CONSIDERATO che relativamente alle misure di mitigazione degli impatti negativi sulla componente ambientale aria il Proponente fornisce le seguenti indicazioni:

Fase di cantiere

Si procederà a una adeguata formazione delle maestranze, finalizzata ad evitare comportamenti che possono potenzialmente determinare fenomeni di produzione e dispersione di polveri ed emissioni gassose dai motori dei mezzi. Nello specifico saranno adottate le seguenti misure di mitigazione:

- *spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività;*
- *transito a velocità dei mezzi molto contenute nelle aree non;*
- *copertura dei carichi pulverulenti durante le fasi di trasporto;*
- *adeguato utilizzo delle macchine movimento terra;*
- *umidificazione delle aree di lavoro e del cumulo di materiale che si potrà produrre dallo scavo condotto sul suolo;*
- *limitazione delle attività che comportano l'emissione di polveri nelle giornate di vento teso e/o diretto verso ricettori sensibili;*

Fase di esercizio:

- *con riferimento alle emissioni odorigene dagli sfiati di testa dei serbatoi di stoccaggio (Bacini B, C, K), a valle del collettore che raccoglie gli sfiati di tutti e sei i serbatoi B e C (...) è già installato un contenitore cilindrico di acciaio verniciato, avente un volume complessivo di ca. 450 litri, al cui interno è presente un letto di ca. 300 litri di carbone attivo, specifico per l'adsorbimento di vapori, solventi e odori.*
- *con riferimento alle emissioni odorigene dello sfiato di testa del serbatoio di carica impianto (A1) (punto di emissione E5), l'abbattimento è realizzato grazie alla presenza, sulla tubazione di sfiato, prima dell'emissione in atmosfera, di un barilotto di acciaio verniciato, avente un volume complessivo di ca. 60 litri, al cui interno è presente un letto di ca. 50 litri di carbone attivo, specifico per l'adsorbimento di vapori solventi e odori.*
- *con riferimento alle emissioni odorigene dal serbatoio di carica impianto ("V"), si precisa che questo serbatoio, dedicato allo stoccaggio della sola alimentazione della sezione di Evaporazione/Concentrazione sotto vuoto, è un serbatoio costruito in cemento armato a pianta rettangolare, di tipo fisso, fuori terra, verticale a fondo piano con indicatore di livello visivo. Per contenere la diffusione di emissioni odorigene è prevista una copertura fissa rigida in PVC.*
- *con riferimento alle specie chimiche responsabili delle emissioni odorigene che si generano principalmente dalla decomposizione anaerobica dei composti organici durante le fasi di trattamento, la sezione Fenton sarà dotata di impianto di abbattimento scrubber (punto di emissione E3). Ciascuno dei tre reattori Fenton è dotato, sulla sommità, di una botola di ispezione. In corrispondenza di ciascuna di queste tre botole verrà posizionata una cappa aspirante e tutte e tre verranno poi collegate ad un'unica dorsale che invierà la corrente risultante all'impianto centralizzato di abbattimento.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- con riferimento all'ammoniaca generata dallo strippaggio (punto di emissione E2), la corrente gassosa generata, ricca in ammoniaca, prima di essere emessa in atmosfera verrà sottoposta ad un trattamento di assorbimento chimico all'interno di un impianto di abbattimento ad umido (scrubber).
- con riferimento alle emissioni odorigene generate dai pannelli di fango rilasciati dalla filtropressa, la Ecodep adotta tecniche e pratiche di contenimento ai fini di una prevenzione a monte delle emissioni: al di sotto delle piastre delle filtropresse; è facile osservare un po' di gocciolamento del liquido filtrato in uscita dalle piastre e che sfugge alla canalizzazione verso la linea principale di ricircolo all'impianto di depurazione. Se questo liquido finisce sui pannelli di fango, oltre a diminuire l'efficienza finale di disidratazione del fango, viene favorita l'insorgenza di emissioni odorigene. Per prevenire ciò, è stato montato al di sotto delle piastre della filtropressa un telo in plastica ad alta densità che scorre lungo dei cavi guida di acciaio e coprono o scoprono il cassone di raccolta dei pannelli a seconda della fase di lavorazione della filtropressa.
- con riferimento alla miscelazione rifiuti liquidi D9, il raggruppamento per famiglie omogenee nonché i test di miscelazione preliminari all'operazione in serbatoio consentono di prevenire reazioni chimico fisiche con sviluppo di gas. Eventuali emissioni odorigene che si dovessero liberare durante le operazioni di miscelazione vengono trattate con i sistemi di adsorbimento a carboni attivi.
- con riferimento alle polveri di combustione generate dalla caldaia a biomasse, queste saranno trattate in un impianto di abbattimento delle polveri abbinato alla caldaia

CONSIDERATO e VALUTATO che nella documentazione fornita dal Proponente non risultano riportate misure sulle emissioni odorigene e valori previsionali successivamente alla realizzazione degli interventi in progetto, nonostante siano state definite le azioni di mitigazione. Inoltre non sono stati valutati i contributi, sulla componente odorigena e aerosol prodotto, o descritte opere di mitigazione, riguardo alle vasche di ossidazione e di omogeneizzazione del depuratore biologico, pertanto si ritiene necessario nel PMA monitorare questi parametri per la componente aria.

CONSIDERATO che relativamente alla componente ambientale acque sotterranee e acque superficiali il Proponente nello SIA afferma che:

Fase di cantiere:

- non si prevede alcuna interferenza con corpi idrici superficiali e sotterranei né alterazione della qualità delle acque superficiali, ad eccezione di eventuali alterazioni ascrivibili al rischio di piccole perdite, accidentali, localizzati e di ridotta entità, di idrocarburi da parte dei mezzi operanti nel cantiere;
- il fabbisogno idrico del cantiere è principalmente legato ai fabbisogni delle apparecchiature di cantiere con consumi molto limitati e compatibili con la risorsa idrica disponibile in zona;
- nel complesso, l'impatto sui fattori ambientali legati alla componente idrografica, idrologica e idraulica è valutato lieve e reversibile a breve termine;

Fase di esercizio:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *non si prevede alcuna interferenza con corpi idrici superficiali e sotterranei né alterazione della qualità delle acque superficiali, ad eccezione di eventuali alterazioni ascrivibili al rischio di piccole perdite di idrocarburi da parte dei mezzi nei percorsi al di fuori dello stabilimento;*
- *in caso di “upset” di impianto o di malfunzionamento di una sezione di depurazione, è possibile generare effluenti “fuori norma” in uscita dalla depurazione, a valle della filtrazione finale;*
- *con riferimento allo stoccaggio (Bacini B, C, K e bacino A1), durante le precipitazioni atmosferiche si generano acque meteoriche che vanno ad accumularsi all’interno di bacini di contenimento, all’interno dei quali vi può essere il rischio di presenza di residui di rifiuti liquidi causati da eventuali traboccamenti accidentali;*
- *è possibile che si generino eventuali sversamenti o perdite durante la discarica delle autobotti (ATB);*
- *anche dalla filtropressa possono generarsi acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC);*
- *con riferimento allo stoccaggio “chemicals”, si possono verificare sversamenti e perdite accidentali dai serbatoi di stoccaggio dei chimici, solitamente costituiti da cisternette in PEHD da 1000 litri o da fusti in plastica da 200 litri;*
- *per i rifiuti solidi trattati, si possono generare, in assenza di interventi, acque meteoriche dilavanti contaminate;*

CONSIDERATO che relativamente alle misure di mitigazione relativi agli impatti sulle **acque sotterranee e superficiali**, si evince quanto segue:

Fase di cantiere

- *In funzione degli impatti valutati non significativi non sono previsti interventi di mitigazione.*
- *Saranno solo implementate specifiche procedure di intervento per gli eventuali accadimenti di perdite e/o sversamenti con rilascio di oli o idrocarburi sul suolo.*

Fase di esercizio

- *(...) nello stabilimento della ECODEP possono essere generate acque meteoriche di dilavamento di superfici impermeabili scoperte con oggettivo rischio di trascinarsi di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Infatti, ad esempio, in caso di perdite accidentali di rifiuti sui piazzali, alcune sostanze inquinanti possono essere trasportate nella rete di raccolta delle acque meteoriche necessitando pertanto, per le acque meteoriche di prima pioggia (AMPP), di un trattamento depurativo prima dello scarico finale nella condotta fognaria. Le AMPP verranno sottoposte ad un trattamento di tipo chimico-fisico mediante il depuratore centralizzato preposto alle operazioni D8 e D9. Il volume di AMPP, pari a 5 mm, verrà accumulato in maniera segregata in un serbatoio dedicato.*
- *Le acque meteoriche di seconda pioggia, ovvero quelle successive ai primi 5 mm, verranno invece scaricate tal quali.*
- *Con riferimento agli effluenti “fuori norma” dovuti ad eventuali upset di impianto o di malfunzionamento di una sezione di depurazione, – ferma restando la rapida fermata della sezione interessata - gli effluenti “fuori norma” che vengono prodotti durante le fasi transitorie, sono riciccolati al serbatoio di carica A1 per essere rilavorati al depuratore o, in alternativa, smaltiti*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- all'esterno. Un pozzetto di campionamento dedicato (rif. planimetria Allegato 3B, sigla PC1) è presente subito prima dell'immissione nella rete fognaria nera comunale (Punto di scarico S1).*
- *Con riferimento allo stoccaggio (Bacini B, C, K, V e bacino A1), durante le precipitazioni atmosferiche le acque meteoriche si accumulano all'interno dei bacini di contenimento. Poiché all'interno di questi bacini vi è il rischio di presenza di residui di rifiuti liquidi causati da eventuali traboccamenti accidentali, le acque meteoriche ivi raccolte devono essere considerate potenzialmente contaminate e pertanto necessariamente inviate al trattamento di depurazione chimico-fisico-biologico in quanto acque meteoriche dilavanti contaminate AMDC. Queste acque reflue verranno pompate nel serbatoio di carica impianto A1 e da qui passate in lavorazione, depurate e quindi scaricate in fogna. L'operazione verrà effettuata ogni qual volta il livello delle acque meteoriche all'interno del bacino sarà tale da poter essere aspirato a mezzo elettropompa centrifuga. In caso, invece, di sversamenti accidentali o di rottura di uno dei serbatoi, i rifiuti liquidi da esso fuoriusciti vengono raccolti nel bacino di contenimento per essere poi pompati ad altro serbatoio di stoccaggio o direttamente al serbatoio di carica impianto A1.*
 - *Con riferimento agli eventuali sversamenti o perdite durante la discarica delle ATB, il pozzetto GR, stagno, ne previene la dispersione, all'interno della rete delle AMPP. I rifiuti liquidi ivi raccolti vengono trasferiti al serbatoio in cui è stato scaricato il rifiuto stesso.*
 - *Con riferimento alla formazione di acque meteoriche dilavanti (AMDC) che si possono generare in corrispondenza della sezione di trattamento chimico-fisica, per prevenirne la formazione, l'intera superficie del chimico fisico è coperta con una tettoia. Al fine, inoltre, di raccogliere eventuali perdite accidentali dal depuratore, la pendenza della pavimentazione su cui questo è installato convoglia le acque verso la linea di confine nord-ovest dove sono presenti delle canalette grigliate cieche. Le perdite qui raccolte vengono poi trasferite al serbatoio di carica impianto A1 mediante una elettropompa sommergibile. Per massimizzare la capacità di contenimento di un eventuale sversamento, lungo tutta la linea di confine nord-ovest è stato realizzato un cordolo di cemento alto ca. 20 cm, posto a monte dell'aiuola e del muro di confine. Per prevenire, invece, la formazione di acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC) in corrispondenza della filtropressa, l'intera superficie del settore di disidratazione fanghi è coperta con una tettoia.*
 - *Per contenere gli eventuali sversamenti e perdite accidentali dai serbatoi di stoccaggio dei "chemicals", solitamente costituiti da cisternette in PEHD da 1000 litri o da fusti in plastica da 200 litri, i contenitori vengono posizionati su un bacino di contenimento interrato, rivestito con quarzo e guaina cementizia, con sovrastante griglia di acciaio. Eventuali sversamenti vengono gestiti come rifiuto liquido.*
 - *Con riferimento all'attività di miscelazione dei rifiuti solidi, non sono generati scarichi idrici in quanto i rifiuti trattati sono solo quelli solidi o fangosi secchi; inoltre viene prevenuta la formazione di acque meteoriche dilavanti contaminate in quanto l'attività verrà svolta in un'area dotata di tettoia.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha analizzato i potenziali impatti negativi, derivanti dalle acque di prima pioggia, sversamenti di chimici stoccati e acque dilavanti, sulle acque sotterranee e superficiali prevedendo adeguate misure di mitigazione.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO E VALUTATO che in relazione alla potenziale pericolosità di esondazione evidenziata dal PAI, agli atti non è presente uno specifico studio idraulico che valuti tra l'altro, anche gli eventuali impatti in termini di deflusso superficiale prevedendo, di conseguenza, le necessarie misure di mitigazione.

VALUTATO che le NTA del PAI prevedono che i "siti di attenzione" vanno intesi come "*aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini*".

VALUTATO che in relazione alla potenziale pericolosità di esondazione evidenziato dal PAI non risultano analizzate le eventuali misure di mitigazione.

CONSIDERATO che relativamente alla componente ambientale **suolo** il Proponente afferma che:

Fase di cantiere

- *“la realizzazione delle modifiche in progetto non ha influenza significativa sugli aspetti geologici e geomorfologici dell’area in quanto le opere sono realizzate all’interno dello stabilimento su piazzale già esistente e non vi sono interventi invasivi sulla movimentazione di terra;*
- *vi può essere solo un rischio di piccole perdite di idrocarburi da parte dei mezzi operanti nel cantiere ed un impatto, seppur lieve, riconducibile alla realizzazione del basamento in calcestruzzo necessario per le nuove vasche fuori terra (Ossidazione e Sedimentatore) della sezione biologica dell’impianto di depurazione e per il nuovo silo fuori terra per lo stoccaggio della biomassa della nuova caldaia;*
- *tale ultima operazione determinerà, infatti, una rimozione di parte della pavimentazione superficiale esistente e una minima sottrazione di suolo;*
- *il materiale di risulta, dopo accumulo temporaneo presso l’area di cantiere, potrà essere riutilizzato, per la componente idonea, per le lavorazioni previste, in modo da coprire l’intero fabbisogno di inerte necessario per l’intervento di progetto;*
- *l’eventuale frazione in eccesso, non riutilizzabile nell’ambito dei lavori, sarà inviato presso impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti presso discariche autorizzate ai sensi delle leggi vigenti.*
- *si esclude tuttavia che le attività di scavo possano aumentare la vulnerabilità dei terreni nei confronti di possibili forme di inquinamento anche in ragion del fatto che per la realizzazione delle opere in progetto non si prevede l’uso di sostanze pericolose che possano rappresentare eventuali sorgenti di inquinamento.*

Fase di esercizio

- *Si ipotizzano impatti per la componente suolo e sottosuolo dovuti solo ad eventuali sversamenti accidentali che possono rappresentare sorgenti di inquinamento.*
- *Altri impatti prevedibili potrebbero derivare dalla produzione di rifiuti speciali che se stoccati inadeguatamente possono generare acque di lisciviazione contaminanti o comunque inquinamenti del suolo:*
- *Con riferimento allo stoccaggio (Bacini B, C, K, V e Bacino A1), durante le attività di manutenzione dei serbatoi e dei bacini si generano rifiuti speciali costituiti dalla morchie rimosse dal fondo dei serbatoi e dal fondo dei bacini di contenimento.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *In caso di sversamenti accidentali o di rottura di uno dei serbatoi, si possono generare rifiuti liquidi.*
- *Dalla grigliatura iniziale, si genera un rifiuto costituito dal materiale filtrato.*
- *Dalla dissabbiatura – Disoleatura – c/o sollevamento sez. Biologica, si producono sabbie di fondo e fase oleosa accumulata in galleggiamento nel disoleatore.*
- *Dallo stoccaggio “chemicals”, è possibile che si generino sversamenti e perdite accidentali dai serbatoi di stoccaggio dei chemicals, solitamente costituiti da cisternette in PEHD da 1000 litri o da fusti in plastica da 200 litri.*
- *Dalla sedimentazione secondaria, si generano fanghi di supero, spurgati quotidianamente dal sedimentatore secondario.*
- *Dalla filtropressa, si generano fanghi disidratati dalla fase di apertura delle piastre.*
- *Dall'impianto di evaporazione e concentrazione sotto vuoto si genera un concentrato fangoso.*
- *La caldaia a biomasse genera scorie solide di combustione raccolte sulla griglia del bruciatore e le polveri trattenute dal multiciclone sulla linea di abbattimento delle emissioni in atmosfera.*
- *Il funzionamento dello scrubber a secco (impianto di abbattimento delle emissioni odorogene) genera un rifiuto speciale costituito dal materiale adsorbente esausto.*
- *Con riferimento alla miscelazione rifiuti liquidi D9, le operazioni avvengono all'interno dei serbatoi B / C / K dotati ciascuno di bacino di contenimento. Ciò che può generarsi sono solo gli eventuali sversamenti di rifiuti liquidi nei bacini di contenimento nonché le morchie di fondo dei serbatoi.*
- *Per la miscelazione dei rifiuti solidi, si possono generare eventuali rifiuti speciali estranei all'operazione di recupero derivanti dalla cernita o dalle fasi successive.*

CONSIDERATO che relativamente alle **misure di mitigazione** della componente ambientale **suolo** il Proponente rappresenta quanto segue:

Fase di cantiere

- *Saranno implementate specifiche procedure di intervento per gli eventuali accadimenti di perdite e/o sversamenti con rilascio di oli o idrocarburi sul suolo.*
- *Per la fase di realizzazione dei basamenti in calcestruzzo per i nuovi bacini della sezione biologica dell'impianto di depurazione e per il nuovo silo di stoccaggio della biomassa della caldaia, il materiale di risulta, dopo accumulo temporaneo presso l'area di cantiere, sarà riutilizzato, per la componente idonea, per le lavorazioni previste, in modo da coprire l'intero fabbisogno di inerte necessario per l'intervento di progetto. L'eventuale frazione in eccesso, non riutilizzabile nell'ambito dei lavori, sarà inviata presso impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltita presso discariche autorizzate ai sensi delle leggi vigenti. Il deposito temporaneo avverrà in modo da non influire sulla qualità della matrice suolo.*

Fase di esercizio

- *Sull'intera superficie dello stabilimento, fatta eccezione per le aree a verde, è stata posizionata una pavimentazione industriale impermeabile.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- In caso di sversamenti accidentali, i rifiuti liquidi da esso fuoriusciti vengono raccolti nel bacino di contenimento per poi essere pompati ad altro serbatoio di stoccaggio o direttamente al serbatoio di carica impianto A1.
- Con riferimento allo stoccaggio dei “chemicals”, per contenere eventuali sversamenti e perdite accidentali dai serbatoi di stoccaggio i contenitori vengono posizionati su un bacino di contenimento interrato, rivestito con quarzo e guaina cementizia, con sovrastante griglia di acciaio. Eventuali sversamenti vengono gestiti come rifiuto liquido.
- Per i fanghi disidratati prodotti dalla filtropressa, grazie all’installazione della macchina su struttura a soppalco i fanghi generati dalla fase di apertura delle piastre della filtropressa vengono raccolti all’interno di un cassone scarrabile posto esattamente al di sotto della filtropressa e poi smaltiti esternamente.
- In caso di upset di impianto o di malfunzionamento di una sezione di depurazione – ferma restando la rapida fermata della sezione interessata - gli effluenti “fuori norma” che vengono prodotti durante le fasi transitorie, sono riciclati al serbatoio di carica A1 per essere rilavorati al depuratore o in alternativa smaltiti all’esterno.
- Con riferimento agli altri rifiuti prodotti, il deposito, preliminare allo smaltimento finale, avviene nel rispetto delle norme tecniche in materia al fine di prevenire ogni possibile contaminazione ambientale, ad eccezione dei fanghi di supero del sedimentatore secondario dell’impianto di depurazione, che, spurgati quotidianamente, vengono inviati direttamente alla filtropressa generando poi i fanghi disidratati poi smaltiti all’esterno.
- Con riferimento al concentrato in uscita dal concentratore sotto vuoto, ridotto fino a ca. il 4÷7 % in peso rispetto alla carica evaporatore, lo stoccaggio avviene in un cassone scarrabile a tenuta dotato di copertura che consente di contenere le emissioni odorigene.
- Per i rifiuti prodotti dalla Caldaia a biomasse, lo stoccaggio avviene all’interno di cassoni scarrabili di tipo ermetico, con linea di sfiato collegata all’impianto di abbattimento delle polveri già previsto nell’impianto.
- Per le operazioni di miscelazione dei rifiuti solidi, queste avvengono all’interno di cassoni dedicati alle varie famiglie di miscelazione. Eventuali rifiuti estranei all’operazione di recupero derivanti dalla cernita o dalle fasi successive verranno separati e gestiti all’interno dello stabilimento della ECODEP o conferiti all’esterno a seconda che la Ecodep sia per essi autorizzata o meno.
- Non si prevede di produrre altre particolari tipologie di rifiuti speciali prodotti indirettamente o accidentalmente durante l’attività lavorativa della Ecodep.

CONSIDERATO e VALUTATO che la presenza di pavimentazione impermeabile, non è garanzia di salvaguardia della componente suolo e sottosuolo, pertanto si ritiene necessario, contrariamente a quanto riportato nello SIA, il monitoraggio anche di questa componente ambientale, visto che tra le attività del Proponente è previsto anche il trattamento di rifiuti pericolosi liquidi.

RILEVATO che nella documentazione progettuale si rileva la presenza di 3 studi geologici risalenti rispettivamente agli anni 2006, 2011 e 2015 dei quali il primo sembra far riferimento a un sito e a una Ditta diversi rispetto a quella Proponente.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO che nello studio più recente si rileva nella descrizione della successione lito-stratigrafica che dall'alto verso il basso è presente uno strato di terreno di copertura di spessore nell'ordine massimo di 80 cm, seguito fino a 13 metri da marne grigio azzurre (Formazione Tellaro) e infine, fin oltre i 30 metri, da calcareniti grigiastre (Formazione Ragusa) in strati di 30-60 cm alternate a strati calcareo-marnosi di spessore circa uguale.

RILEVATO che la carta litologica rappresentata in figura 3, redatta in scala 1:50.000, riporta in corrispondenza del sito evidenziato con cerchietto rosso, le seguenti litologie: "Calcari marnosi, marne".

RILEVATO che nelle conclusioni della stessa relazione si descrive che *"I litotipi affioranti nell'area a composizione prevalentemente argilloso-marnosa sono caratterizzati da un grado di permeabilità scarso o quasi nullo (impermeabili) che fa sì che in essi la circolazione idrica sotterranea sia praticamente assente tanto da ritrovare una falda idrica mai inferiore ai 25 m di profondità. Si escludono interazioni con la falda idrica per impianti di progetto per profondità inferiori ai 25m"*;

RILEVATO che nello SIA (Cap. 4) la successione stratigrafica descritta fa riferimento a una copertura di sabbia dello spessore di 1 metro seguita da uno strato *"altamente calcarenitico-, marnosa (F. Ragusa)."*

VALUTATO che alla luce delle discrasie emerse tra le varie descrizioni non risulta univocamente chiaro sia il "modello geologico di progetto" sia quello idrogeologico, tra loro strettamente correlati.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla componente ambientale **vegetazione, flora, fauna, ecosistemi** il Proponente nello SIA rappresenta che:

Fase di cantiere

- Nella fase di cantiere la componente vegetazionale e faunistica non viene in alcun modo modificata o alterata per la realizzazione delle modifiche in progetto.
- L'unico effetto a breve termine e reversibile può essere dovuto al transito dei mezzi di cantiere ed alla presenza di maestranze che costituiscono un fattore di disturbo certamente non eliminabile e che può determinare eventualmente un allontanamento della fauna più sensibile che si sposterà nelle aree adiacenti seppur la preesistente presenza di attività antropica di tipo produttivo nelle aree prossime alle zone di cantiere hanno già determinato la rarefazione della presenza delle specie più sensibili al disturbo umano e comunque quelle restanti in zona vi ritorneranno quasi certamente una volta terminati i lavori ed eliminati i fattori di disturbo.

Fase di esercizio

- Una volta realizzate le modifiche in progetto, gli impatti generati dall'attività di cantiere risulteranno sostanzialmente esauriti. Pertanto non sussistono impatti sulla componente vegetazionale e faunistica derivanti da azioni connesse alla fase di esercizio delle attività oggetto di ampliamento/modifica/potenziamento.

CONSIDERATO che relativamente alle **misure di mitigazione** degli impatti sulla componente ambientale **vegetazione, flora, fauna** il Proponente afferma che:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Fase di cantiere

- *Il progetto non introduce alterazioni della biosfera e pertanto non si ritiene necessario predisporre alcun intervento di mitigazione, se non un controllo visivo della presenza di polveri a livello fogliare per la salvaguardia della vegetazione ed una eventuale bagnatura del tratto di siepe posta nelle vicinanze della porzione di area di cantiere.*

Fase di esercizio

- *Il progetto non introduce in fase di esercizio alterazioni della biosfera e pertanto non si ritiene necessario predisporre alcun intervento di mitigazione.*

CONSIDERATO che il Proponente per le componenti vegetazione e fauna esegue una più specifica analisi nell'ambito dello Studio di Incidenza Ambientale.

CONSIDERATO che relativamente alla componente ambientale **paesaggio** dallo SIA si evince che:

Fase di cantiere

- Il progetto, nella fase di cantiere, non introduce alterazioni degli aspetti scenico - percettivi né elementi significativi di alterazione del paesaggio, non prevedendo nuove edificazioni rilevanti, né modifiche alla percezione abituale del luogo o ostruzioni del campo visivo.

Fase di esercizio

- Gli elementi percettibili dall'esterno permangono gli stessi, ad eccezione unicamente delle quattro canne fumarie che creeranno un impatto visivo non nullo.
- (...) *considerato che l'attività della Ecodep è ubicata in un'area industriale, e le modifiche in progetto comporteranno solamente trasformazioni di lieve entità, non si ritiene di poter considerare l'opera incompatibile dal punto di vista paesaggistico.*

CONSIDERATO che relativamente alle misure di mitigazione degli impatti sulla componente ambientale **Paesaggio** il Proponente afferma quanto segue:

Fase di cantiere

- *Il progetto non introduce alterazioni degli aspetti scenico - percettivi né elementi significativi di alterazione del paesaggio, non prevedendo nuove edificazioni rilevanti, né modifiche alla percezione abituale del luogo o ostruzioni del campo visivo. Non si ritiene pertanto necessario predisporre interventi di mitigazione.*

Fase di esercizio

- *l'insediamento produttivo della Ecodep, oltre a ricadere in area a destinazione urbanistica industriale, è già dotato di una mitigazione dell'impatto visivo sull'ambiente circostante grazie ad una barriera arborea realizzata con una siepe di pini lungo tutto il perimetro del muro di recinto, sul lato interno.*
- *L'impatto visivo dato dai camini di emissione sarà minimizzato innalzando gli stessi non oltre l'altezza minima richiesta a norma di legge.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *I serbatoi stoccaggio di nuova installazione, invece, non oltrepasseranno in altezza la siepe di pini presente lungo il perimetro e non saranno quindi percettibili visivamente dall'esterno dello stabilimento.*

CONSIDERATO e VALUTATO che con la nota prot. ARTA n. 20228 del 06.04.2021, la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa esprime parere favorevole al progetto, ai sensi dell'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO e VALUTATO che non risulta, nella documentazione fornita, i volumi di terre e rocce da scavo che si prevedono produrre, in conformità al D.P.R. 120/2017.

CONSIDERATO che relativamente agli impatti cumulativi, il Proponente afferma quanto segue:

Per le informazioni disponibili, lo stato attuale del sito e dei progetti/piani realizzati e/o in fase di realizzazione, supportato dalla planimetria 1:10'000 disponibile presso il consorzio A.S.I. è il seguente:

- *Piattaforma di stoccaggio differenziato di rifiuti urbani del Comune di Pozzallo;*
- *Chimiclean – fabbrica detergenti industriali;*
- *Hering - Laboratorio omeopatico;*
- *Heron – impianto di sterilizzazione rifiuti ospedalieri;*
- *Energia Pulita – produzione impianti energetici;*
- *Avimec – lavorazione carni avicole;*
- *Cementreid – deposito e commercio cementi;*
- *Pirozzi – autocarrozzeria industriale;*
- *Cabrera – centro per la frantumazione e recupero di inerti*
- *Molino di Sicilia – produzione e deposito farine e cereali*
- *Colacem S.p.A. – cementificio;*

Per quanto concerne gli effetti cumulativi con altri piani e progetti, nell'area oggetto delle modifiche non risultano essere previsti al momento interventi certi la cui influenza, sommata alla realizzazione delle modifiche in questione, possa in qualche modo interferire, con effetti cumulativi, sugli habitat o sulla conservazione della flora o della fauna del sito Natura 2000.

RILEVATO che il Proponente non esegue uno specifico studio sugli effetti cumulativi (scarichi, aria, ecc.) derivanti dalle modifiche/estensioni apportate all'impianto con le altre attività presenti all'interno dell'area ASI.

VALUTATO che l'impianto è già in esercizio, e che le modifiche introdotte non avranno impatti cumulativi significativi e che a riguardo sono previste specifiche condizioni ambientali.

4 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

CONSIDERATO che nello studio di incidenza ambientale redatto dal Proponente tenuto conto che il settore di interesse progettuale ricade all'interno del sito di Rete Natura 2000 distinto con la sigla SIC *ITA080007* e denominato "*Spiaggia Maganuco*" si riporta quanto segue:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *il SIC ITA080007 “Spiaggia di Maganuco” ha una estensione di 168 ha e ricade nei Comuni di Modica e Pozzallo. È classificato di tipo B in quanto, ai sensi del Formulario standard Natura 2000, non ha nessuna relazione con altri siti Natura 2000.*
- *il SIC appartiene alla Regione Biogeografica Mediterranea.*
- *i suoli sono sabbiosi e limosi (in corrispondenza dei pantani retrodunali). Sono presenti anche mosaici di suoli bruni e terre rosse mediterranee. I substrati sono calcareniti, marne e sabbie.*
- *il clima è termomediterraneo secco secondo la terminologia di Rivas Martinez.*
- *l'area è di notevole interesse biogeografico perché, sebbene assediata dall'incalzante antropizzazione, conserva ancora interessanti lembi di vegetazione psammofila ed ambienti alofili nelle depressioni retrodunali.*
- *dal punto di vista floristico e vegetazionale il sito ha un buon valore naturalistico. Nella sua parte centrale si presenta ancora in buone condizioni. L'intensificarsi della pressione antropica avvenuta nel corso degli ultimi anni ha interessato prevalentemente la fascia perimetrale, dove biodiversità e complessità strutturale sono notevolmente diminuite.*
- *l'intera porzione settentrionale del sito (Contrade Puntare Scarse e Fargia) è interessata dall'insediamento della zona industriale e commerciale del Consorzio ASI di Modica – in cui ricade anche lo stabilimento della ECODEP in questione -, dotata anche di un depuratore consortile, collocato in un'area esterna al perimetro del SIC.*
- *il sito confina nella sua porzione orientale con la struttura portuale di Pozzallo, servita da infrastrutture recentemente ammodernate ed ampliate. All'interno del SIC è presente ed in attività una cava di sabbia.*
- *in aree limitrofe al perimetro del SIC sono inoltre presenti numerose strutture turistiche che contribuiscono ad aumentare la pressione antropica derivante dalla balneazione durante il periodo estivo che risulta essere un potente fattore di disturbo nonché di minaccia alla crescita naturale delle formazioni dunali.*

CONSIDERATO che relativamente agli **habitat** presenti, il Proponente elenca e ne descrive i principali richiamati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE che in breve si riportano a seguire:

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine;

*1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. Endemici;*

1410 Pascoli inondati mediterranei;

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici;

2110 Dune embrionali mobili;

*2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *ammophila arenaria* (dune bianche);*

2210 Dune fisse del litorale;

*2230 Dune con prati dei *Malcomietalia*;*

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici;

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*;*

Riguardo alle specie animali elenca le seguenti:

Uccelli migratori abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

A229 Alcedo attui;

*A138 *Charadrius alexandrinus*;*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

A031 Ciconia ciconia;

A026 Egretta garzetta;

A131 Himantopus himantopus;

A181 Larus audouini;

A180 Larus genei;

A176 Larus melanocephalus;

A151 Philomachus pugnax;

A035 Phoenicopterus ruber;

A032 Plegadis falcinellus;

Rettili elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE

1293 Elaphe situla;

Invertebrati elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE

4047 Brachytrupes megacephalus;

CONSIDERATO che il Proponente ha valutato la significatività dei possibili effetti derivanti dalle modifiche ed estensioni dell'attività in progetto adottando degli indicatori chiave. In particolare il proponente evidenzia quanto segue:

- Perdita di habitat: il proponendo progetto non presenta al suo interno nessuno degli *habitat* relativi al SIC pertanto la perdita netta di Habitat è ritenuta nulla.
- Frammentazione: il proponendo progetto non presenta al suo interno nessuno degli *habitat* relativi al SIC pertanto la frammentazione è ritenuta nulla.
- Perturbazione: l'impatto risulta essere limitato alla fase di cantiere, ristretto nel tempo e reversibile. Una volta realizzate le modifiche in progetto, gli impatti generati dall'attività di cantiere risultano sostanzialmente esauriti. Al fine di evitare o ridurre eventuale disturbo alle specie faunistiche sono state proposte le azioni di mitigazione descritte nello SIA.
- Cambiamenti negli elementi principali del sito: non si riportano cambiamenti negli elementi principali del sito a seguito della realizzazione delle modifiche in progetto, ad eccezione della quantità di scarico di reflui nel collettore consortile.
- Densità della popolazione: nel progetto di modifica in questione non si prevede riduzione di densità di specie dovuto ai fattori estrinseci ambientali.
- Risorse idriche (variazione relativa): in merito alle acque superficiali e sotterranee, non si prevedono perturbazioni che possano alterare gli ecosistemi.
- Rischio di incidenti: viste le tipologie degli interventi in progetto, i rischi connessi alle fasi di realizzazione delle modifiche sono quelli tipici dei cantieri, che dovranno essere adeguatamente previsti e prevenuti dai responsabili della Direzione Lavori e della Sicurezza sui Cantieri. Non risultano invece aumentati i rischi connessi alla fase di esercizio, sostanzialmente inalterati rispetto a



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

quelli già esposti e valutati nelle precedenti valutazioni di impatto ambientale e valutazione d'incidenza.

CONSIDERATO che il Proponente conclude lo studio di incidenza ambientale affermando che: *considerata la tipologia dell'opera, lo stato dell'ambiente e delle specie animali e vegetali, la localizzazione delle aree a maggior valore ecologico, e le aree interessate da fenomeni di antropizzazione, non sono state rilevate possibili alterazioni significative delle componenti ambientali funzionali alla conservazione dei siti Natura 2000. Gli interventi previsti dal progetto, in relazione alla localizzazione ed estensione, risultano infatti compatibili con la conservazione degli habitat e delle specie di flora e fauna segnalati per il SIC.*

Si ritiene quindi che la realizzazione delle modifiche in progetto non costituisca un fattore di rischio per i generali obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 esaminati, tenuto anche conto del contesto in questione, già fortemente antropizzato, in cui l'impianto si inserisce.

CONSIDERATO e VALUTATO che l'area di progetto, nonostante ricada all'interno del SIC ITA 080007 "Spiaggia di Maganuco", è anche all'interno di una zona industriale ASI, e pertanto usufruisce dei servizi forniti da questa (es. linea fognaria e depuratore consortile acque reflue, adduzione acqua), riducendo, in tal maniera, gli impatti sulle relative componenti ambientali.

CONSIDERATO il parere, rilasciato dall'Assessorato del Territorio ed Ambiente, per l'attività in corso, con DDG 333 del 2010, di incidenza non significativa sugli habitat e sulle specie di cui al SIC ITA 080007 "SpiaggiaMaganuco".

CONSIDERATO che il Servizio 3 - Aree Naturali Protette, con nota prot. n. 29353 del 10.05.2021, ha espresso parere riguardo alla V.Inc.A del progetto nei confronti del sito SIC ITA 080007 "SpiaggiaMaganuco". Da esso si evince che: *l'intervento ricade nel territorio del comune di Modica, all'interno dell'area industriale dello stesso comune, che tuttavia ricade a sua volta all'interno del sito Natura 2000 ZSC ITA080007 "Spiaggia Maganuco". Il SIC in oggetto ricade in Provincia di Ragusa, nei comuni di Modica e Pozzallo e rientra nella regione biogeografia mediterranea. È esteso appena 168 ettari e costituisce un'area di notevole interesse in quanto è tra i casi di habitat litoranei portanti formazioni psammofile ed alofile (nelle depressioni retrodunali). Il pregio di questi habitat deriva dalla rarità con la quale è possibile riscontrare ambienti similari in buone condizioni di naturalità lungo la fascia costiera della Sicilia meridionale. Relativamente ben sviluppate sono le dune consolidate dalle associazioni dell'Ammophiletea (2120) con *Ammophila arenaria subsp. australis*, *Launaea resedifolia*, *Echinophora spinosa*, *Medicago marina*, *Scolymus hispanicus*, *Euphorbia paralias*. I *Malcolmietalia* (2230) sono presenti in aspetti molto impoveriti ridotti soltanto a *Maresia nana* e *Vulpia membranacea*. Anche il *Crucianelletum maritimi* (2210) risulta oggi estremamente impoverito essendo caratterizzato quasi esclusivamente da *Pancratium maritimum*. Nelle ristrettissime aree rocciose, potenzialmente colonizzabili da garighe a *Coridothymus capitatus*, ma a contatto con sentieri e altre sedi di antropizzazione è presente abbondantemente l'endemismo *Antirrhinum siculum*. L'area è di notevole interesse*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

biogeografico e, sebbene assediata dall'incalzante antropizzazione, conserva ancora interessanti lembi di vegetazione, in particolare quella tipica della fascia retrodunale e dunale. L'intensificarsi dell'urbanizzazione, dell'escavazione di materiali e della discarica abusiva di materiali edili, ad oggi ha interessato prevalentemente la zona perimetrale, ma ciò rappresenta una minaccia per il sito, considerata anche la sua ridotta estensione. I comuni di Pozzallo e Modica, insieme al consorzio ASI, non curanti dell'area SIC, hanno destinato parte dell'area alla creazione di una zona industriale consentendo la costruzione di edifici e capannoni nella parte nord del Pantano. (...) Le principali modifiche previste nel progetto sono:

SOSTITUZIONE E SCALE UP DI:

- Sezione di chiari flocculazione;
- Flottatore;
- Impianto Fenton;
- Sedimentatore della sezione chimico-fisica;
- Bacino di equalizzazione
- Bacini di Nitrificazione e Denitrificazione
- Sedimentatore secondario circolare;
- Filtrazione a quarzo
- Filtrazione a carboni attivi
- filtropressa
- **INSERIMENTO DI:**
- Impianto di Evaporazione e Concentrazione sotto vuoto
- Sezione di Clorazione
- Impianto di stripping di ammoniaca dalla fase liquida e successivo scrubbing della corrente aeriforme
- Impianto di captazione e scrubbing delle emissioni odorigene provenienti dalla sezione Fenton;
- La ditta chiede di ampliare la propria capacità di stoccaggio dei rifiuti liquidi destinati alla depurazione, mediante realizzazione di 4 nuovi serbatoi da 60 m³.
- La ditta intende aggiungere un sistema di accumulo dei primi 5 mm (AMPP) mediante serbatoio di stoccaggio fuori terra dedicato, avente una capacità di ca. 30 m³, con depurazione nell'impianto di depurazione chimico-fisica interno alla Ecodep dell'intero volume delle AMPP accumulate; Le acque meteoriche successive (di seconda pioggia o AMSPP) vengono scaricate in fogna bianca
- La ditta chiede di formalizzare la concessione a scaricare in deroga al valore limite di emissione del parametro "Cloruri" rispetto a quanto stabilito dalla Tab. 3 - All. 5 alla parte terza del D.L.vo n° 152/06, rappresentando che la richiesta di deroga avanzata dalla ditta nel Febbraio 2011 al Comune di Modica ha avuto parere favorevole dalla Struttura Territoriale di Ragusa dell'ARPA Sicilia, come formalizzato nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 19 marzo 2012; (...)

CONSIDERATO che il Servizio 3 – Aree Naturali Protette, nel parere succitato perviene alle seguenti conclusioni:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

“Tra la copiosa documentazione prodotta dalla ditta ECODEP srl, vi è anche il documento “Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e Valutazione di Incidenza”. Tale documento, soprattutto nella parte relativa alla procedura di V.Inc.A, si dimostra estremamente povero di riferimenti allo stato dei luoghi in relazione agli habitat e alle specie oggi esistenti, alla normativa esistente e in particolare al piano di gestione del sito e alle relative misure di conservazione. Tuttavia, come già detto prima, la situazione dell’area ASI di Modica Pozzallo, risulta in contraddizione con la conservazione degli ambienti naturali di cui alla ZSC ITA080007. Inoltre la documentazione presentata non affronta in alcun modo il cumulo degli impianti realizzati e/o ancora da realizzare o in corso di pianificazione nella stessa area. Tuttavia, in sede di VAS della Variante Generale del PRG di Modica, approvata con DA n. 191 del 16/05/2016, l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha espresso parere motivato favorevole di VAS, con una serie di prescrizioni relativi alla procedura di V.Inc.A. In particolare qui si richiamano i seguenti punti del DA n. 191 del 16/05/2016:

Art. 2: 1) *La Variante dovrà fondare le proprie azioni sugli interventi di tutela e valorizzazione ambientale individuati nel Piano Territoriale della Provincia di Ragusa, Sistema Ibleo, pubblicato sulla GURS n.3 del 16/01/2004; in particolare si farà riferimento ai programmi di settore (schede B2b, C2a, C3c, C3d, C4h, C5b, CSd, E32b), al piano d’area dell’ambito costiero (l’ambito b, indica “in tutta la fascia costiera ...la cancellazione di ogni ipotesi insediativa residenziale e la sostanziale riduzione delle attività agricole, in particolare in serra alfine di garantire l’esistenza di reali “corridoi ecologici” nel sistema costiero... “vedasi, tavv.4i_1 e 4i_2), ai progetti speciali (Area ASI).*

2) *Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale di Modica sono esclusi nuovi interventi edificatori e di trasformazione del suolo fino all’individuazione delle misure di conservazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.. Sono consentiti esclusivamente interventi volti alla conservazione delle risorse naturali, dei processi biocenotici e del patrimonio ambientale e paesaggistico.*

3) *Per il SIC ITA 080008 “Contrada Religione” e SIC ITA 080007 “Spiaggia Maganuco” si prevedono particolari tipologie di intervento.*

8) *Per il SIC ITA 080007 “Spiaggia Maganuco”: nelle zone “verde attrezzato” e “verde alberato” e nella “zona di rispetto” (interne ed esterne al SIC pari a 180 ettari circa) indicate all’interno dell’agglomerato ASI dovranno essere previsti interventi di ripristino ambientale e paesistico; non sono consentiti nuovi interventi di edificazione e infrastrutturazione stradale. Per tale intervento si dovranno utilizzare esclusivamente specie vegetali autoctone legate all’habitat del sito “Spiaggia Maganuco”;*

9) *Dovranno essere previsti interventi di risanamento e ripristino ambientale per l’area interna al SIC formata dalla spiaggia, dalle dune retrostanti fino alla litoranea “Pozzallo-Sampieri” e dalla zona a monte di questa fino all’impianto di depurazione;*

10) *Gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione nella intera area dell’ASI - zone E), (siano essi interni o esterni limitrofi al SIC) dovranno avere caratteristiche di basso impatto ambientale, di uso di materiali ecocompatibili e riciclabili e di qualità energetica (azioni di miglioramento bio-energetico);*

11) *La superfici delle aree a parcheggio previste all’interno dell’agglomerato ASI dovranno essere realizzate con pavimentazione permeabile (è escluso l’utilizzo di pavimentazioni in asfalto o cemento); dovrà inoltre essere prevista la piantumazione di specie vegetali autoctone schermanti e ombreggianti; si dovrà prevedere la rimozione delle superfici pavimentate impermeabili che non sono utilizzate e non svolgono*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

nessuna funzione né produttiva né di servizio alla produzione, destinando le superfici risultanti all'impianto di specie vegetali autoctone;

12) Nell'agglomerato ASI, la superficie libera dei lotti al netto della superficie edificata dovrà essere destinata all'impianto di specie vegetali autoctone;

13) A mitigazione dell'impatto acustico si dovranno realizzare fasce alberate nelle zone di rispetto delle infrastrutture stradali utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone e coerenti con il contesto paesaggistico locale;

14) In relazione alle infrastrutture viarie esistenti (SS. 194 Ragusana) e in progetto, gli attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere realizzati con soluzioni progettuali che interferiscano il meno possibile con la sezione d'alveo (non dovranno essere realizzate tombature, canalizzazioni in tubi ARMCO, etc.), ciò al fine di garantire la funzione ecologica rappresentata dal corso del vallone-area umida-ecosistema marino;

15) Si dovranno predisporre misure di monitoraggio ambientale a cadenza semestrale in riferimento alla qualità delle acque, dell'aria, del suolo, al dinamismo vegetazionale, alla presenza della fauna locale, da concordare con l'A.R.P.A.;

16) La zona D3 individuata nelle tavole di variante al PRO ed esterna al SIC "Spiaggia Maganuco" dovrà essere destinata a verde agricolo. Le azioni all'interno del SIC sono soggette agli interventi previsti come sopra;

19) All'interno dei SIC (oggi ZSC) presenti nel territorio comunale la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse deve essere oggetto di apposita valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

20) All'interno dei siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale non sono consentiti nuovi emungimenti da sorgenti e l'apertura di nuovi pozzi; l'aumento di prelievo da pozzi esistenti dovranno essere sottoposti a Valutazione d'incidenza e, ove previsto, a Valutazione d'Impatto Ambientale;

In ogni caso tutti i progetti e le opere scaturenti dalla zonizzazione della variante di Piano che ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 o che, anche se all'esterno, possono avere incidenza significativa su di essi, dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mmii.;

Art. 5) *Il Comune di Modica, dovrà riportare le previsioni del P.R.G. sulla cartografia aggiornata di cui al precedente art.3, con lo stralcio delle previsioni derivanti dalla prescrizioni contenute nel D.R.S. n. 390 del 07.4.2006, in ordine alla Valutazione di Incidenza, nonché di quelle di cui agli articoli precedenti; detta cartografia dovrà essere trasmessa al Dipartimento Regionale Ambiente.*

Art. 7, c a) *Garantire il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico, privilegiando la previsione di utilizzo di impianti di illuminazione esterna in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico In particolare dovranno essere integrate nelle norme di attuazione e verificate in sede di rilascio di concessioni le seguenti misure di mitigazione:*

- divieto di installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare verso la volta celeste, ed in particolare di fasci di luce funzionalmente dedicati e in particolare di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo;*
- prevedere regolamentazioni orarie riguardanti l'accensione e lo spegnimento degli apparecchi di illuminazione degli edifici commerciali;*
- prevedere regolamentazioni orarie riguardanti l'accensione e lo spegnimento degli apparecchi di illuminazione degli edifici commerciali;*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *prevedere per tutte le insegne non preposte alla sicurezza e servizi di pubblica utilità ed alla individuazione di impianti di distribuzione self service, regolamentazioni orarie per l'accensione e lo spegnimento degli apparecchi di illuminazione degli edifici commerciali.*

- *l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria dovrà essere realizzata dall'alto verso il basso. b) Nelle aree di piano destinate ad insediamenti produttivi e alberghieri, al fine di garantire il massimo inserimento ambientale e paesaggistico:*

- *la sistemazione delle aree pertinenziali dei fabbricati dovrà prevedere:*

la dotazione delle aree verdi con nuclei di vegetazione autoctona arboreo – arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano;

la mitigazione visiva dell'insediamento; la progettazione del verde, nelle aree attigue agli edifici, realizzata con lo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e di contribuire al benessere abitativo e al comfort termo - igrometrico;

- *la realizzazione di reti separate e il trattamento delle acque di prima pioggia o dilavamento, prevedendo norme specifiche che prescrivano il recupero delle acque meteoriche nei cicli produttivi con l'utilizzo di acqua, ed una valutazione ei requisiti minimi dei fabbricati produttivi sotto il profilo dell'isolamento acustico.*

c) Garantire il massimo inserimento ambientale e paesaggistico, per ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale:

- *le aree di parcheggio saranno realizzate riducendo le pavimentazioni impermeabili esterne alle effettive necessità di transito di pedoni e veicoli, migliorando la permeabilità delle stesse tramite l'impiego di biofiltri puntuali alberati, aiuole concave, prevedendo un'adeguata dotazione di presenze arboree ed arbustive, atte ad ombreggiare i veicoli in sosta e schermare visivamente le aree a parcheggio dal contesto circostante;*

- *la sistemazione delle aree pertinenziali dei fabbricati, nelle zone produttive (zone D), dovrà prevedere: la dotazione di aree verdi con nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano; la mitigazione visiva dell'insediamento; la progettazione del verde, nelle aree attigue agli edifici, sarà realizzata con lo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termo igrometrico*

d) Garantire il contenimento dell'inquinamento acustico, privilegiando l'impiego di idonei dispositivi atti all'insonorizzazione e all'isolamento acustico in relazione all'impatto acustico verso l'esterno. Si richiama al rispetto delle prescrizioni derivanti dalla "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447/1995 (artt. 4 e 6) che prevede la classificazione da parte dei comuni del proprio territorio in zone acusticamente omogenee, stimando i livelli di rumore dovuti alle sorgenti fisse previste nell'area ed ipotizzandone il loro contemporaneo funzionamento, e prevedendo all'interno delle Norme tecniche di Attuazione la realizzazione delle opere necessarie di mitigazione dell'impatto acustico in ottemperanza alle prescrizioni di legge."

Pertanto, alla luce della conoscenza maturata dei luoghi e in funzione di precedenti pareri già resi, consente di esprimere parere preliminare favorevole alla proposta progettuale, considerato che la stessa contiene già misure adeguate alla mitigazione dei rischi per l'ambiente, per cui gli accorgimenti tecnici adottati sono perfettamente in linea con le esigenze di conservazione del sito, la cui area sensibile si trova in particolare.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

lungo la parte costiera dello stesso; inoltre si intendono qui riportati come prescrizioni i punti 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dell'art. 2 nonché le condizioni di cui all'art. 7 del citato DA. n. 191 del 16/05/2016.

CONSIDERATO E VALUTATO che si condividono i contenuti del parere favorevole del Servizio 3 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, Ente Gestore del sito Natura 2000.

5 PIANO DI MONITORAGGIO

CONSIDERATO che nel Piano di monitoraggio riportato nello SIA il Proponente riporta quanto segue:

Fase di cantiere

- *“Non si ritiene necessario prevedere uno specifico monitoraggio per le attività in fase di cantiere vista la natura trascurabile e reversibile degli impatti generati”*

Fase di esercizio

- è previsto il monitoraggio delle **emissioni** dai seguenti punti: caldaie a biomasse, depurazione D8/D9 Stripper Ammoniaca, depurazione D8/D9 emissioni odorigene, miscelazione rifiuti solidi, sfiato dei serbatoi di stoccaggio, impianto di trattamento rifiuti liquidi (punti a monte e a valle dell'impianto e lungo la direttrice principale del vento dominante al momento del campionamento), acquedotto Consorzio ASI, scarico rifiuti liquidi e delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia, sistemi di depurazione;
- relativamente al monitoraggio della componente **rumore** specifica che: *gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni. Considerando che l'azienda non può autonomamente predisporre verifiche presso gli esterni, anche per il necessario rispetto della proprietà privata, specifiche campagne di rilevamento saranno concordate tra azienda e autorità competente per i controlli;*
- riguardo al monitoraggio dei **rifiuti** il Proponente rappresenta che il controllo consisterà nella caratterizzazione analitica per i rifiuti *“caratterizzati da codice EER a specchio e comunque ogni volta sia necessario individuare le caratteristiche di pericolosità del rifiuto”* e che tale controllo sarà effettuato con frequenza almeno annuale nonché ogni volta che si registri una variazione significativa del ciclo produttivo. Specifica inoltre che sarà effettuato il monitoraggio della quantità di rifiuti conferiti all'esterno.
- infine, relativamente al monitoraggio delle componenti **suolo e sottosuolo** specifica che *“Non sono previste attività di monitoraggio sulle matrici suolo e sottosuolo in quanto, sull'intera superficie dello stabilimento, sia nelle aree interne ai capannoni, sia nelle aree esterne, fatta eccezione per le aree a verde, incluse le aree di percorrenza dei mezzi, la Ecodep ha posato una pavimentazione industriale impermeabile.”*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Piano di monitoraggio, predisposto dal Proponente non risulta conforme alle *“Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)”* MATTM- ISPRA che, differentemente dal Piano di Monitoraggio e Controllo, prevede le seguenti indicazioni per la redazione del PMA:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- 1) identificazione delle azioni di progetto che generano, per ciascuna fase (*ante operam*, in corso d'opera, *post operam*), impatti ambientali significativi sulle singole componenti ambientali;
- 2) identificazione delle componenti/fattori ambientali da monitorare (fonte: progetto, SIA e relative indagini specialistiche); sulla base dell'attività di cui al punto 1) vengono selezionate le componenti/fattori ambientali che dovranno essere trattate nel PMA in quanto interessate da impatti ambientali significativi e per le quali sono state individuate misure di mitigazione la cui efficacia dovrà essere verificata mediante il monitoraggio ambientale;

6 VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO che la ECODEP SRL la ha presentato il progetto relativo alla *“Realizzazione/Gestione impianto IPPC "Piattaforma per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi" sito nell'agglomerato industriale ex ASI di Modica - Pozzallo, territorio comunale di Modica (RG), Foglio mappale N. 169, Particelle N.1694, 1698,1700,1703, 1696, 1705, 694, 1695, 1701, 1702, 2221, 2223, 2225, 2227”*

CONSIDERATO e VALUTATO che, nella Relazione Tecnica rev.2 del 14.06.2018, il proponente evidenzia per inciso la rinuncia all'installazione degli impianti di evaporazione e concentrazione sotto vuoto con successiva fase di strippaggio ed alla realizzazione della centrale termica a biomassa, come previsto nel progetto originario AIA e come previsto nella documentazione progettuale allegata all'istanza di VIA.

CONSIDERATO e VALUTATO che pertanto non potranno essere trattati i rifiuti contenenti ammoniaca, come i percolati di discarica.

CONSIDERATO che il complesso è ubicato nell'agglomerato A.S.I. di Modica-Pozzallo;

CONSIDERATO che il progetto prevede i seguenti interventi: *a) aumento della capacità di lavorazione ai propri impianti di depurazione chimico-fisica e biologica (D8/D9); b) aumento delle quantità di rifiuti pericolosi gestite in deposito (D15 o R13); c) introduzione delle operazioni di miscelazione D9, in deroga all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e smi, di rifiuti liquidi pericolosi tra loro e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, finalizzata al trattamento di depurazione svolta internamente allo stabilimento della Ecodep, con propri mezzi e impianti; d) introduzione delle operazioni di miscelazione D13 di rifiuti, allo stato solido, pericolosi tra loro aventi diverse caratteristiche di pericolosità (...) e rifiuti non pericolosi tra loro (...) finalizzata ad operazioni di smaltimento esterno [raggruppamento/miscelazione D13] presso impianti terzi autorizzati; e) introduzione delle operazioni di miscelazione di rifiuti oleosi (finalizzate al trattamento e recupero dei rifiuti in situ); f) aumento della capacità di recupero dei rifiuti speciali pericolosi in R5.*

CONSIDERATO che il Proponente specifica che, tra gli interventi elencati in progetto, quelli per cui è necessaria la VIA sono:

- miscelazione di rifiuti solidi D13, *“raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12”*. L'attività rientra nel campo di applicazione della VIA in quanto nuova



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

attività, nell'ambito della depurazione, rispetto a quelle precedentemente già autorizzate (Allegato III alla Parte Seconda, D.Lvo 152/2006, lett. ag);

- depurazione rifiuti liquidi D9, "Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12";
- miscelazione rifiuti liquidi D9. L'attività rientra nel campo di applicazione della VIA in quanto nuova attività, nell'ambito della depurazione, rispetto a quelle precedentemente già autorizzate (Allegato III alla Parte Seconda, D.Lvo 152/2006, lett. ag);

CONSIDERATO che i quantitativi che il Proponente chiede di trattare, per le attività da sottoporre a VIA, sono quelli riportati in tabella:

Attività	Rifiuti pericolosi t/giorno	Rifiuti non pericolosi t/giorno	Rifiuti pericolosi t/anno	Rifiuti non pericolosi t/anno
Miscelazione D13	/	/	3.000	3.000
Depurazione D8+D9	35	157	8.000	40.000
Miscelazione D9	35	100	8.000	30.500

CONSIDERATO che il Proponente intende aumentare la quantità di rifiuti pericolosi da trattare da 10 a 35 t/h e quelli non pericolosi da 50 a 157 t/h, ma non giustifica l'aumento della capacità impiantistica, menzionando le fonti di approvvigionamento del rifiuto in ingresso.

RIBADITO che non rientra tra le competenze di questa Commissione Tecnica Specialistica, esprimersi riguardo alla richiesta dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e riguardo alla richiesta di autorizzazione alle operazioni di miscelazione dei rifiuti, in deroga all'art. 187 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO e VALUTATO che il sito ricade all'interno del vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e che con la nota prot. ARTA n. 20228 del 06.04.2021, la Soprintendenza Beni Culturali e Ragusa esprime parere favorevole al progetto, ai sensi dell'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che, come affermato dal Proponente dello SIA, "l'impianto è dotato di una mitigazione dell'impatto visivo sull'ambiente circostante grazie ad una barriera arborea realizzata con una siepe di pini lungo tutto il perimetro del muro di recinto, sul lato interno", ma non si ha riscontro tra la documentazione fornita dello stato della barriera arborea e dell'effettiva mitigazione sull'impatto visivo.

CONSIDERATO E VALUTATO che in relazione al **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)** il settore di progetto ricade all'interno del Sito d'attenzione PAI sigla 084-E12 in termini di pericolosità idraulica per il



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

quale, ai sensi dell'art. 2 delle Norme Tecniche d'Attuazione, occorre *approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini;*

VALUTATO che agli atti non è presente lo studio idraulico, finalizzato a definire la potenziale pericolosità e rischio derivanti dal sito d'attenzione PAI indicato nella Carta della Pericolosità Idraulica dello stralcio PAI di riferimento dell'area di interesse progettuale con la sigla 084-E12.

CONSIDERATO E VALUTATO che il Proponente ha fornito una valutazione condivisibile, in merito alla "opzione zero" ed alle alternative di progetto e processo.

CONSIDERATO E VALUTATO che, nonostante il Proponente nello SIA affronti gli impatti nei confronti delle componenti ambientali e le eventuali azioni di mitigazioni necessarie, anche per la fase di cantiere, tra la documentazione non risulta uno specifico studio di cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali e che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli elementi in esso implicati;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Proponente ha eseguito l'analisi dei potenziali impatti dell'impianto sulla componente acqua, aria e rumore prevedendo le relative misure di mitigazione, ma che l'efficacia di queste dovranno essere verificate nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).

VALUTATO che agli atti non risulta un Piano di Monitoraggio Ambientale, redatto secondo "*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) MATTM- ISPRA*", mentre è presente il Piano di Monitoraggio e Controllo, previsto nel procedimento di AIA.

CONSIDERATO E VALUTATO che dovrà essere attuato il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) al fine di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione proposte.

CONSIDERATO E VALUTATO che non risulta prodotto uno studio sull'illuminazione esterna, al fine di renderla funzionale agli obiettivi di contenimento dell'inquinamento luminoso, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti, anche al fine di evitare disturbo delle specie che popolano l'ambiente della vicina area SIC.

CONSIDERATO E VALUTATO che le tecnologie previste dal Proponente, trattamento chimico-fisico, processo *Fenton*, seguite dal trattamento biologico a fanghi attivi, risultano quelle più idonee per il trattamento dei rifiuti liquidi. Inoltre lo scarico dell'impianto biologico è previsto in fognatura (nel rispetto dei limiti previsti in tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) garantendo un ulteriore trattamento nel depuratore consortile, riducendo in tal maniera l'impatto ambientale.

CONSIDERATI e VALUTATI i pareri positivi del Comune di Modica e ARPA di Ragusa, in merito alla richiesta di deroga del limite cloruri da 1.200 mg/l, previsti in tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., a 5.000 mg/l, a condizione che la fase di sperimentazione richiesta non produca interferenze con il processo del depuratore ASI consortile.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che la deroga succitata dovrà essere autorizzata dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti.

CONSIDERATO E VALUTATO che il Proponente intende svolgere attività R3/R5 di riutilizzo diretto di rifiuti liquidi (organici e/o inorganici) al depuratore chimico-fisico in sostituzione dei reagenti normalmente utilizzate per la depurazione delle acque industriali, permetterà di ridurre il consumo di reagenti necessari al corretto funzionamento del depuratore, riducendo l'utilizzo di risorse.

CONSIDERATO E VALUTATO che per quanto riguarda alla richiesta di miscelazione dei rifiuti liquidi e solidi, sia in deroga che non in deroga all'art. 187 comma 2, si ritiene necessario, che siano definite in maniera univoca, già in fase di autorizzazione, le diverse miscele di codice EER che potranno essere realizzate dal Proponente.

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti in deroga all'art. 187 comma 2 è di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

VALUTATO che non risulta redatto il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti" di cui all'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132;

VALUTATO che non risulta redatto il "Piano di gestione operativa", secondo le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019;

VALUTATO che il Proponente non esegue uno specifico studio sugli effetti cumulativi derivanti dalle modifiche/estensioni apportate all'impianto con le altre attività presenti all'interno dell'area ASI, e che si ritiene pertanto necessario prevedere nel PMA il monitoraggio *ante operam* e *post operam* delle componenti ambientali rumore e emissioni odorigene.

VALUTATO complessivamente che:

- il Proponente è stato già sottoposto, per le attività in atto, a procedimenti di VIA e VInCA, conclusisi positivamente con Decreti ed Atti dell'autorità competente (Giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) e nulla osta (VincA) con nota prot. N. 48562 del 26.07.2008 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dip.to Territorio e Ambiente – Servizio 2 VAS/VIA; giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) e nulla osta (VincA) con D.D.G. n.333 del 23.06.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dip.to Territorio e Ambiente – Servizio 1 VAS/VIA.
- il Proponente prevede in progetto di ampliare i processi di trattamento dei rifiuti liquidi, mediante l'inserimento del processo Fenton e di ottimizzare quelli esistenti: chimico fisico e biologico a fanghi attivi, migliorando complessivamente l'efficienza di trattamento delle operazioni D8/D9, già autorizzate;
- il Proponente ha eseguito l'analisi dei potenziali impatti dell'impianto sulla componente acqua, aria e rumore prevedendo le relative misure di mitigazione.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO e CONDIVISO il parere favorevole del Servizio 3 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Ente Gestore del sito Natura 2000 SIC *ITA080007 e denominato "Spiaggia Maganuco"*.

VALUTATO che il progetto non comporta impatti significativi sull'ambiente in relazione alle misure di mitigazione previste nello SIA ed alle Condizioni Ambientali inserite in calce al presente parere.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "Realizzazione/Gestione impianto IPPC "Piattaforma per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi" sito nell'agglomerato industriale ex ASI di Modica-Pozzallo, territorio comunale di Modica (RG), Foglio mappale N. 169, Particelle N.1694, 1698,1700,1703, 1696, 1705, 694, 1695, 1701, 1702, 2221, 2223, 2225, 2227" ed alla relativa Valutazione di Incidenza Ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti Condizioni Ambientali

Condizione Ambientale n.1	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il Proponente prima dell'inizio dei lavori dovrà acquisire ogni altra autorizzazione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in progetto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.2	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo
Oggetto della prescrizione	Il Proponente in sede di progettazione esecutiva per la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà produrre quanto previsto dal D.P.R. 120/2017. Le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito delle attività di realizzazione dell'impianto, dovranno essere sottoposte alla caratterizzazione ambientale al fine di accertare che abbiano i



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n.2	
	requisiti per la loro esclusione dal campo della parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come previsto dal D.P.R. 120/2017. I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere e di esercizio dell'impianto, così come le terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito, dovranno essere conferiti prioritariamente ad impianti di recupero, nel rispetto dei criteri di priorità di gestione dei rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; dovranno altresì essere indicati i siti di recupero / smaltimento autorizzati;
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.3	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Altri aspetti
Oggetto della prescrizione	Il Proponente in sede di progettazione esecutiva, dato che l'area di progetto ricade all'interno di un sito di attenzione PAI, come previsto dalle norme di attuazione tecniche, dovrà produrre uno studio idraulico relativo alla potenziale pericolosità idraulica rappresentata dal PAI al fine di individuare le opportune misure di mitigazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.4	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Altri aspetti
Oggetto della prescrizione	Il Proponente in sede di progettazione esecutiva, dovrà produrre uno studio specifico della cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali e che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli elementi in esso implicati.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n.4	
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.5	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazione
Oggetto della prescrizione	Il Proponente in sede di progettazione esecutiva, dovrà fornire opportuna documentazione fotografica relativa alla barriera arborea esistente. In caso di fallanze dovrà essere presentato un programma di sostituzione con vegetazione arborea dello stesso tipo e altresì definire un piano di manutenzione, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni, con frequenza annuale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.6	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà fornire le fonti di approvvigionamento del rifiuto in ingresso, o se siano già stipulati contratti preliminari in tal senso, che giustificano l'aumento della capacità impiantistica richiesta
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.7	
Macrofase	<i>Ante Operam - Corso d'Opera - Post Operam</i>
Fase	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio;
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia, considerate le valutazioni e condizioni del presente parere, il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), <i>ante operam</i> e <i>post operam</i> per le



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n.7	
	seguenti componenti ambientali: <ul style="list-style-type: none">- aria: componente odorigena, aerosol, polveri;- acqua;- rumore;- suolo e sottosuolo. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA Sicilia, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il monitoraggio dovrà essere previsto almeno per cinque anni dopo la messa in esercizio dell'impianto. Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da ARPA Sicilia.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio;
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.8	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Altri aspetti
Oggetto della prescrizione	Il Proponente in sede di progettazione esecutiva, dovrà redigere il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti" di cui all'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132. Il Proponente dovrà dare evidenza di aver trasmesso il Piano d'emergenza interno al Prefetto; così che il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, possa predisporre il Piano di emergenza esterna all'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Prefettura di Ragusa

Condizione Ambientale n.9	
Macrofase	<i>Ante operam</i>



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n.9	
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Altri aspetti
Oggetto della prescrizione	Il Proponente in sede di progettazione esecutiva, dovrà redigere il “Piano di gestione operativa”, secondo le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019;
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.10	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti Progettuali
Oggetto della prescrizione	In sede di progettazione esecutiva dovranno essere definite in maniera univoca la composizioni, in termini di codici EER, delle diverse miscele di rifiuti, sia liquide che solide, che il Proponente intende produrre per le attività D9/D8 e D13, dalla lista dei codici EER dovranno essere esclusi i rifiuti contenenti ammoniaca, come i percolati di discarica EER 190702* e EER 190703.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	DRAR

Condizione Ambientale n.11	
Macrofase	<i>Ante operam – Corso d’Opera – Post Operam</i>
Fase	Prima dell’inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio;
Ambito di applicazione	Rete Natura 2000
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà attenersi alle prescrizioni, del parere del Servizio 3 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Ente Gestore del sito Natura 2000 SIC ITA080007 “ <i>Spiaggia Maganuco</i> ”.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n.11	
Ente vigilante	Servizio 3 Assessorato Territorio e Ambiente
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.12	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Fauna/Paesaggio
Oggetto della prescrizione	Il progetto esecutivo dovrà prevedere tutti gli accorgimenti per evitare l'incremento dell'inquinamento luminoso, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'impianto. In particolare, il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato con elementi rivolti verso il basso e a luce fredda.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	